SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 61**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Caccamo . . Pag 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Termini Imerese. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni La Punta. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Frignano . . Pag 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Scafati . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Pagani. . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Bagheria . Pag. 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 18 febbraio 1993.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Sondrio. Pag. 13

Ministero dell'interno

DECRETO 19 febbraio 1993.

Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio» . . . . Pag. 14

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 25 febbraio 1993.

Attivazione, a decorrere dal corrente anno accademico, del corso di laurea in scienze ambientali afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Tuscia di Viterbo . . . . Pag. 14

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 5 marzo 1993.

Autorizzazione alla società ARAG - Assicurazioni rischi automobilistici e generali S.p.a., in Verona, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa alla riassicurazione attiva nel ramo tutela giudiziaria . . . . Pag. 15

DECRETO 5 marzo 1993.

Autorizzazione alla Fideuram assicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni . . . . Pag. 15

DECRETO 11 marzo 1993.

Nomina dei commissari della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria . . . . Pag. 16

Ministero della sanità

DECRETO 12 marzo 1993.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali a base di gangliosidi . . . Pag. 17

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 9 marzo 1993.

Integrazione e modificazione alle ordinanze n. 2111/FPC del 22 marzo 1991 e n. 2125/FPC dell'11 aprile 1991, con le quali sono state emanate disposizioni urgenti per fronteggiare le emergenze idriche nelle regioni Campania e Calabria. (Ordinanza n. 2317/FPC) . . . . Pag. 17

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Udine

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 19

Regione Sicilia

DECRETO ASSESSORIALE 28 ottobre 1992.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree dei territori comunali di Paternò e Belpasso . . . . Pag. 22

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE 11 marzo 1993, n. **10/93.**

Chiarimenti sul decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Pag. 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera dei deputati: Comunicato del Presidente della Camera dei deputati concernente la pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1991. Pag. 30

Ministero del tesoro: Media dei titoli del 9 marzo 1993. Pag. 31

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Aumento dell'ammontare del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino. Pag. 33

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di assistenza e di patronato per l'artigianato . . . . Pag. 33

Ministero della sanità: Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione genitori ematologia ed oncologia pediatrica, in Bologna . . . . Pag. 33

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di San Felice Circeo . . . . Pag. 33

Ordine al merito della Repubblica italiana: Revoche, per rinuncia, di decreti di concessione di onorificenze. Pag. 33

Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a.:

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni . . . . Pag. 33

Avviso riguardante i titoli obbligazionari per i quali è stata esercitata la facoltà di rimborso anticipato . . . . . Pag. 37

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 15 gennaio 1993 concernente: «Determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza per l'annata agraria 1991-92». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993). Pag. 37

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Caccamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Caccamo, eletto nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988, presenta forme di condizionamento di tipo mafioso evidenziate nella relazione inoltrata dal prefetto di Palermo in data 20 febbraio 1993;

Constatato che le pressanti forme di intimidazione, che si estrinsecano anche con la violenza, compromettono gravemente la libera determinazione dell'organo elettivo, determinano la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità e deteriorano, conseguentemente, sia il buon andamento dell'amministrazione comunale di Caccamo sia il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni unita allo stato di perdurante inefficenza dei servizi ingenerano sfiducia generalizzata nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini e che determinano un elevato allarme sociale che arreca pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Caccamo per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 marzo 1993, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caccamo (Palermo) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Paolo Piazza, viceprefetto ispettore;

dott.ssa Rosa Inzerilli, direttore di sezione;

dott. Paolo Puccio, segretario comunale capo.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caccamo (Palermo), eletto nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

Invero, con il rapporto del prefetto di Palermo del 20 febbraio 1993 sono state evidenziate forme di pressione a carattere intimidatorio che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione di Caccamo.

Le vicende dell'amministrazione comunale testimoniano l'esistenza del concreto pericolo che le relazioni intrattenute da componenti dell'organo elettivo con la criminalità organizzata possano favorire illecite interferenze sull'attività amministrativa dell'ente locale.

I contrasti interni all'amministrazione appaiono riconducibili alla esistenza di schieramenti: di uno farebbe parte il sindaco Luigi Di Lucia legato all'imprenditore edile Catanese Salvatore ritenuto esponente di gruppi organizzati della malavita locale, mentre l'altro farebbe capo agli assessori Antonino Guzzino e Giuseppe Muscia entrambi in stretti rapporti con Intile Francesco ritenuto capo della Cosca di Caccamo. Negli ultimi quattro anni, a testimonianza dei predetti contrasti si sono verificati in danno di amministratori comunali diversi episodi criminosi di danneggiamento a scopo intimidatorio quali gli incendi delle vetture dei consiglieri Geraci Domenico, Medico Filippo, Romano Giuseppe, Cecala Salvatore, l'incendio del villino della famiglia di Francesco Guagenti e il danneggiamento dei frutteti del consigliere Giovanni Faso.

Tali vicende hanno determinato apprensione nell'opinione pubblica e certo costituiscono inequivocabili tentativi di coartazione della determinazione del'organo elettivo. Inoltre diversi componenti del consiglio comunale risultano coinvolti in inchieste e procedimenti penali. In particolare, risultano a carico di: Muscia Giuseppe una comunicazione giudiziaria del 17 aprile 1985 perché indiziato di associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro nel procedimento penale contro Michele Greco, nonché una denuncia del 12 marzo 1988 per il reato di malversazione e danno di privati; Di Cola Nicasio una denunzia nella qualità di assessore al turismo e spettacolo, per truffa aggravata in danno dell'assessorato regionale alla cooperazione e per interesse privato in atti d'ufficio, una condanna ad un anno e dieci mesi di reclusione e un milione di lire di multa per truffa e interesse privato in atti d'ufficio.

Risulta ancora che l'assessore Antonino Guzzino presiede la commissione edilizia comunale ed espleta nello stesso comune di Caccamo l'attività di libero professionista; conseguentemente alla predetta commissione vengono usualmente sottoposti i progetti dal medesimo redatti.

Simili circostanze evidenziano così la tendenza ad una gestione «privata» dell'amministrazione locale che certo non consente l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione.

Il clima di grave condizionamento, in cui versa il consiglio comunale di Caccamo, la cui libera determinazione risulta piegata agli interessi delle locali organizzazioni mafiose; la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Da quanto sopra esposto, emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Caccamo, caratterizzata da costanti collegamenti diretti ed indiretti tra amministratori e criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli stessi, inficiano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Il prefetto di Palermo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Caccamo con relazione n. G9302796/Gab del 20 febbraio 1993.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Caccamo (Palermo), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 3 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1628

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Termini Imerese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Termini Imerese (Palermo), eletto nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta forme di condizionamento di tipo mafioso evidenziate nella relazione inoltrata dal prefetto di Palermo in data 20 febbraio 1993;

Constatato che le pressanti forme di condizionamento compromettono gravemente la libera determinazione dell'organo elettivo, determinano la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità e deteriorano, conseguentemente, sia il buon andamento dell'amministrazione comunale di Termini Imerese sia il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni unita allo stato di perdurante inefficenza dei servizi ingenerano sfiducia generalizzata nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini e che determinano un elevato allarme sociale che arreca pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Termini Imerese per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modifiche, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 marzo 1993, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Termini Imerese (Palermo) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott.ssa Isabella Giannola, viceprefetto;

dott. Mario Fratantonio, magistrato in quiescenza;

dott.ssa Serafina Buarnè, segretario comunale.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Termini Imerese (Palermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di condizionamento da parte della criminalità organizzata, evidenziati dal prefetto di Palermo che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione comunale.

La permeabilità dell'amministrazione alle infiltrazioni mafiose si rileva dalla circostanza che diversi componenti il consiglio, che hanno fatto o fanno parte della giunta e che hanno ricoperto anche la carica di sindaco, risultano essere o indiziati di appartenenza alla mafia, o congiunti di indiziati mafiosi, o intrattenere rapporti di affari, o accompagnarsi con indiziati mafiosi, sorvegliati speciali e pregiudicati.

In particolare risulta che Giovanni Aglieri Rinella, che ha ricoperto la carica di sindaco ininterrottamente dal giugno 1982 al luglio 1992, ha intrattenuto rapporti d'affari e tutt'ora intrattiene rapporti d'amicizia con Giuseppe Biondolillo, ex sindaco del comune di Cerda, ritenuto essere il capo cosca di Cerda spesso notato in compagnia di indiziati di appartenenza alla mafia tra i quali Giuseppe Gaeta noto pregiudicato per associazione mafiosa. I nomi di Giovanni Aglieri Rinella, Giuseppe Biondolillo e Giuseppe Gaeta risultano inoltre coinvolti in un'intricata vicenda di assegni sottoposta al vaglio delle competenti autorità. Risulta inoltre che il consigliere Giuseppe Cera, assessore all'annona, industria e commercio, mercato ortofrutticolo, pesca e artigianato, abbia attirato l'attenzione dei locali organi di polizia per i costanti rapporti di assidua frequentazione con il predetto indiziato mafioso Giuseppe Gaeta, tanto che lo stesso Cera è stato proposto per l'applicazione della misura della

prevenzione e della sorveglianza speciale; proposta che non ha trovato applicazione per «mancanza di gravi manifestazioni che denotino una vera e propria inclinazione a delinquere». Ciò non di meno il Cera ha confermato il suo rapporto di assidua frequentazione con il Gaeta che notoriamente è pluripregiudicato, sorvegliato speciale, condannato dalla corte d'assise di Palermo nel dicembre del 1987 a sette anni di reclusione per associazione a delinquere semplice e di stampo mafioso, riconosciuto quale capo incontrastato della mafia di Termini Imerese.

Come rilevato dalle competenti autorità tra i tanti canali sfruttati dalla famiglia mafiosa capeggiata dai Gaeta vi è la gestione degli appalti delle opere pubbliche.

Inoltre il consigliere Filippo Baratta è fratello di Antonino Baratta anch'egli assiduo frequentatore del citato Giuseppe Gaeta. Antonino Baratta è, altresì, cognato di un altro consigliere comunale che si identifica in Mario Graviano, che ha ricoperto l'incarico di assessore dall'agosto 1991 al febbraio 1992 allorché si è dimesso ed è stato sostituito dal Filippo Baratta.

In seno all'amministrazione termitana si è poi creata una forte contrapposizione tra i consiglieri facenti capo all'Aglieri Rinella e gli altri che ritenevano necessario dare avvio ad una diversa gestione del comune. Da tale contrasto è scaturita una forte crisi culminata con la presentazione delle dimissioni da consigliere dell'Aglieri Rinella cui hanno fatto seguito le dimissioni di tutti i componenti della giunta dagli incarichi assessoriali ricoperti.

Dagli accertamenti svolti sono state evidenziate anche gravi irregolarità negli adempimenti istruttori relativi alle gare di appalto, attualmente sottoposte al vaglio della competente autorità giudiziaria. In particolare è stato rilevato che l'amministrazione di Termini Imerese, per la gara di appalto di lavori pubblici esperita nel 1992, ha ammesso a concorso imprese che non avevano ottemperato alle prescrizioni del bando, inficiando così la regolarità della gara stessa. Si è inoltre osservato che le buste contenenti le offerte delle imprese partecipanti alla gara sono state presentate contemporaneamente al medesimo ufficio postale recando un numero progressivo di raccomandata. In siffatto contesto assume significativa valenza la ripetitiva aggiudicazione di forniture alle ditte Gaeta ed Algozzino, legate da vincoli di consanguineità con i capomafia locali: i fratelli Giuseppe e Alberto Gaeta. Le sopra riportate circostanze costituiscono un eloquente indice del degrado dell'amministrazione comunale e dell'uso distorto della cosa pubblica utilizzata deviando dal principio di legalità per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse.

Il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi risultano qui compromessi non da una diretta ingerenza della criminalità organizzata, ma da un sistema di silenziosa complicità che condiziona tutta la gestione dell'ente.

Da quanto esposto la libera determinazione del consiglio comunale di Termini Imerese risulta piegata agli interessi delle locali organizzazioni mafiose, con la conseguente compromissione della legittima aspettativa della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali e con il conseguente crescendo della sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Da quanto sopra esposto, emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Termini Imerese, caratterizzata da costanti collegamenti diretti ed indiretti tra amministratori e criminalità organizzata, che condizionano la libera determinazione degli stessi e inficiano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati

Il prefetto di Palermo, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Termini Imerese con relazione n G9302839/Gab del 20 febbraio 1993.

Si ritiene, per quanto sopra, che sussistano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ancorché si siano dimessi la metà dei consiglieri, ricorrendo la situazione di emergenza che coinvolge i valori costituzionali di primario rilievo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Si formula, pertanto, rituale proposta per l'adozione della misura di rigore, in quanto, operata una valutazione comparativa degli interessi primari, è prioritario provvedere con una gestione straordinaria dell'ente, che, avendo ai sensi della legge 22 luglio 1991, n. 221, durata massima di diciotto mesi, costituisce strumento più idoneo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gravemente minacciati ed al ripristino dei principi di legalità e buona amministrazione che, a causa delle pressanti infiltrazioni ed intimidazioni, sono stati violati.

Roma, 3 marzo 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A1629

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni La Punta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Giovanni La Punta (Catania), eletto nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate nella relazione inoltrata dal prefetto di Catania;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di San Giovanni La Punta, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di San Giovanni La Punta per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 6 marzo 1993, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni La Punta (Catania) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Alessandro Vinci, magistrato in quiescenza;
dott. Vincenzo Raimondo, segretario generale in quiescenza;
dott.ssa Francesca Cannizzo, viceprefetto ispettore aggiunto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giovanniu La Punta (Catania), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Dal prefetto di Catania, con relazione in data 10 febbraio 1993, è stata evidenziata la sussistenza di gravi elementi di collegamento e di condizionamento tra l'amministrazione comunale di San Giovanni La Punta e la criminalità organizzata operante nella zona.

Invero nel corso dell'ultimo ventennio si è verificato in tale centro un repentino incremento demografico che ha fatto salire a circa 20.000 unità gli abitanti stabilmente insediati. Tale rapidissimo processo di crescita si è accompagnato a profonde trasformazioni sociali ed economiche.

A fronte di tali radicali mutamenti non si è avuta la presenza di un'amministrazione comunale particolarmente impegnata e consapevole del ruolo da svolgere in un contesto nel quale diveniva ogni giorno più importante attuare idonee forme di controllo in modo sempre più penetrante, in un territorio ove la malavita organizzata andava affermando il proprio predominio.

In particolare l'area puntese è, da tempo, caratterizzata da una diffusa e consistente presenza della criminalità organizzata di cui è segno tangibile l'egemonia del gruppo Laudani, solo di recente contrastato dall'emergente predominio in quel territorio da parte del clan facente capo al «Malpassotu». I predetti gruppi sono riusciti a realizzare un vero e proprio controllo del territorio, esercitando su vastissima scala l'estorsione e l'usura alle quali hanno affiancato differenziate attività in ogni settore economico, riuscendo, direttamente o tramite prestanomi, ad investire in forme legali il denaro proveniente dagli illeciti perpetrati.

Sintomatica in tale contesto appare la figura di Carmelo Rizzo, trasformatosi improvvisamente da carpentiere in uno dei più grossi costruttori edili operanti nel territorio di San Giovanni La Punta. Il predetto è uno dei maggiori prestanomi attraverso i quali la malavita organizzata è riuscita a realizzare il riciclaggio della propria ricchezza patrimoniale. Nei confronti del Rizzo è stata proposta, dal questore di Catania con rapporto del 20 ottobre 1992, l'applicazione di una misura di prevenzione nonché del sequestro dei beni illegalmente acquisiti ai sensi della vigente normativa in materia. Il Rizzo risulta, infatti, fortemente indiziato di appartenere al clan mafioso facente capo al precitato Laudani e, da indagini condotte dai competenti organi, risulta solo un prestanome della famiglia dei Laudani, con la quale intrattiene stretti rapporti personali e di affari. Infatti, per la vendita di otto lotti di terreno abusivamente edificati di proprietà dei Laudani, il Rizzo, è stato procuratore speciale della vendita. Tra gli acquirenti di tali terreni compare anche il genero del Rizzo, l'ex consigliere comunale Alfio Ferlito.

Il territorio del comune di San Giovanni La Punta è stato, inoltre, teatro di faide sanguinose e di eclatanti fatti intimidatori che hanno colpito prevalentemente operatori economici, amministratori e dipendenti comunali.

Nel marzo del 1991 il sindaco Sciuto rimase vittima di un atto intimidatorio concretizzatosi nella collocazione davanti alla porta della sua abitazione di un ordigno esplosivo. Anche il geometra responsabile del dipartimento urbanistico del comune, è stato vittima negli anni scorsi di un episodio di aggressione ed ha inoltre subito l'incendio della propria autovettura.

Tali atti sembrerebbero finalizzati ad assicurare il rilascio delle concessioni edilizie approntate e preparate dal citato geometra e firmate da due progettisti di cui si avvale l'impresa Rizzo.

La penetrazione della criminalità organizzata nel territorio di San Giovanni La Punta era, peraltro, già stata segnalata nel 1986 dall'attuale sindaco Giuseppe Calvagno, il quale anche a quell'epoca rivestiva tale carica.

Recenti accertamenti hanno, altresì, evidenziato situazioni di diffusa illegalità nel settore dell'attività edilizia e del connesso dilagante fenomeno dell'abusivismo, che nel corso degli ultimi quindici anni si è diffuso in misura così notevole da stravolgere l'assetto territoriale del comune.

In tale contesto la malavita organizzata ha svolto un ruolo strategico, riuscendo ad attuare una penetrante attività di controllo, e ad indirizzare lo sviluppo urbanistico in funzione dei propri vantaggi economici.

Si è realizzata, pertanto, una speculazione edilizia con un elevatissimo volume di affari in massima parte incentrata nella costruzione di insediamenti residenziali molto vasti con valori di mercato per ogni unità immobiliare di diverse centinaia di milioni di lire.

In particolare, esponenti della famigllia Laudani ed altri soggetti ad essa collegati, hanno realizzato, fra l'altro, una estesa lottizzazione abusiva dove sono sorte numerose costruzioni fra le quali, anche, la vasta residenza della predetta famiglia. Inoltre fra i responsabili di abusi edilizi fugurano Alfio Lanzafame, commerciante, legato al clan del «Malpassotu» e zio del genero di quest'ultimo, tale Giuseppe Grazioso, nonché Angelo Pulvirenti ed i citato Alfio Ferlito.

L'espansione del fenomeno dell'abusivismo sul territorio di San Giovanni La Punta non è stata adeguamente contrastata dell'amministrazione comunale.

Dall'analisi di detto fenomeno emergono altresì contiguità fra l'imprenditoria mafiosa, ed alcuni amministratori e dipendenti comunali aventi una funzione ed un ruolo di primissimo piano nel settore relativo all'assetto urbanistico.

Nell'ambito dell'amministrazione comunale emerge l'inquietante figura del consigliere Salvatore Coco, indagato dalla procura della Repubblica per fatti illeciti commessi abusando delle sue funzioni di assessore all'urbanistica, unitamente all'ex sindaco Sciuto.

Il predetto Coco domina da moltissimi anni la scena politica del comune avendo ricoperto in massima parte incarichi assessoriali di notevole importanza fra i quali, da ultimo, quello già accennato di assessore all'urbanistica. Risulta inoltre che nelle elezioni svoltesi il 6 maggio 1990 per il rinnovo del consiglio comunale raccolse 1057 preferenze su 5657 voti di lista, classificandosi al primo posto, sembra con l'aiuto determinante del piu volte citato Carmelo Rizzo, soggetto, come già riferito, legato al gruppo mafioso dei Laudani.

Ad ulteriore riprova dei delineati inquinamenti e delle connessioni rilevate, si evidenziano alcuni allarmanti aspetti che emergono dall'esame della progettazione del travagliatissimo piano regolatore generale, tacciato di aver attuato un sovradimensionamento di gran lunga superiore alle più legittime previsioni di crescita demografica, effetto conseguente non soltanto al continuo rilascio di concessioni edilizie in tutto il territorio comunale, ma sopratutto all'approvazione di numerosi piani di lottizzazione incidenti pesantemente su detto territorio.

Le circostanze sopra esposte evidenziano l'esistenza di collegamenti di alcuni amministratori comunali con locali gruppi mafiosi, i quali sono riusciti a compromettere l'imparzialità degli organi su cui pesano condizionamenti e pressioni mafiose di rilevante portata, con pregiudizio per il buon andamento dell'amministrazione. Siffatti condizionamenti influiscono altresì gravemente sulla situazione della sicurezza pubblica.

Da quando sopra emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di San Giovanni La Punta.

Il prefetto di Catania, ai sensi dell'art 1, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni La Punta con la citata relazione

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni La Punta, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore

Roma, 3 marzo 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A1630

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Frignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Frignano (Caserta), eletto nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, presenta forme di infiltrazione e di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate nelle relazione inoltrata dal prefetto di Caserta;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Frignano, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata costituisce grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Frignano per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221:

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 marzo 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Frignano (Caserta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Paolo Orrei, viceprefetto ispettore;

dott. Giovambattista Mercorio, primo dirigente P.S.;

Antonio Senneca, esperto in problemi sociali.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Frignano (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Invero, dal prefetto di Caserta, con relazione in data 12 febbraio 1993, sono state evidenziate, tra le circostanze più significative delle forme di inquinamento della vita amministrativa dell'ente, le vicende giudiziarie relative ai consiglieri Raffaello Tessitore, che dal 20 gennaio 1992 ha anche ricoperto la carica di assessore, e Pasquale Avella.

Nei confronti dei predetti, in data 15 ottobre 1992, è stato richiesto il rinvio a giudizio ad opera della Procura della Repubblica presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere per il reato di abuso di ufficio continuato in concorso, rilevato in tre diverse fattispecie per Tessitore ed in un caso per Avella, per il rilascio illegittimo di concessioni a vantaggio di un noto pregiudicato, ritenuto dalle forze di polizia un elemento di spicco della criminalità organizzata locale.

Lo stesso pregiudicato, secondo l'autorità giudiziaria procedente, influenza l'attività amministrativa del comune, tant'è che nei confronti del predetto e di Tessitore Raffaello il G.I.P. del tribunale di S. Maria Capua Vetere, per evitare contatti, pressioni ed illecite interferenze nell'attività politico-amministrativa di Frignano, con ordinanza, in data 19 gennaio 1993, ha applicato la misura coercitiva del divieto di dimora in Frignano ed in quattordici comuni limitrofi, misura successivamente revocata dallo stesso G.I.P. perché il Tessitore, all'epoca dei fatti sindaco della precedente amministrazione, non riveste attualmente detta carica.

La comprovata incidenza degli stretti collegamenti tra il citato Tessitore e un elemento di spicco della criminalità organizzata locale, che genera nella popolazione grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico, ha già reso necessario l'intervento dello Stato con provvedimento d'autorità; il prefetto di Caserta, infatti, avviata la procedura di rimozione ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha disposto la sospensione di Tessitore dalle cariche di consigliere ed assessore con decreto in data 3 febbraio 1993.

Già in precedenza era stato rimosso dalla carica, per gravi motivi di ordine pubblico, con decreto ministeriale in data 26 novembre 1991, il consigliere comunale Pagano Augusto mentre un altro consigliere, Pagano Angelo, è stato sospeso dal prefetto di Caserta in data 6 luglio 1992 e successivamente dichiarato decaduto, in data 22 settembre 1992, per la gravità delle sentenze di condanna riportate, ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Purtuttavia, con i provvedimenti di rigore nei confronti dei singoli amministratori non si è potuto raggiungere l'obiettivo di recidere lo stato di compromissione della libera determinazione dell'organo elettivo nel suo complesso.

Ciò in quanto i condizionamenti di stampo camorristico, che caratterizzano la gestione dell'ente locale, sono anche dovuti al fatto che Frignano costituisce un unico agglomerato edilizio con Villa di Briano ed è sito nella stessa area di Casal di Principe e Casapesenna, zona ove la presenza della criminalità organizzata è profondamente radicata nel tessuto socio-economico ed ha inquinato ogni settore della vita associata, tant'è che tutti i consigli comunali dei predetti comuni sono stati sciolti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221.

La grave e preoccupante situazione di degrado amministrativo, la palese violazione dei principi di legalità, imparzialità, correttezza e trasparenza che debbono ispirare l'attività delle istituzioni locali emergono da numerose e significative determinazioni assunte dal comune di Frignano in settori di rilievo dell'amministrazione.

È sintomatica la vicenda dell'acquisto, effettuato in data 21 marzo 1990, di due automezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per una ingente somma; successivamente, deliberata la privatizzazione del servizio di nettezza urbana, con atto in data 7 ottobre 1992 il comune ha alienato alla stessa ditta aggiudicataria del servizio in questione i mezzi di dotazione, compresi i due acquistati in precedenza, per un importo di gran lunga inferiore, con grave perdita economica.

Ed, inoltre, alla dichiarazione di dissesto finanziario, avvenuta in data 28 settembre 1990, non ha ancora fatto seguito la definizione dell'ammontare debitorio da parte dell'amministrazione comunale.

La devianza del perseguimento dei fini istituzionali è, altresì, comprovata dalla instabilità dell'organo esecutivo, dalle ultime elezioni amministrative del 6 maggio 1990 si sono, infatti, succedute ben sette giunte municipali, composte per la gran parte degli stessi membri che hanno ruotato occupando cariche diverse.

Il preoccupante fenomeno di inquinamento della vita amministrativa dell'ente trova puntuale conferma nelle indagini svolte dai competenti organi ed altresì nelle manifestazioni della popolazione locale, che hanno evidenziato come la criminalità organizzata sia profondamente inserita negli apparati vitali del comune, esercitando una notevole influenza sui membri del consiglio comunale, obbligati a perseguire fini contrastanti con l'interesse pubblico.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere con urgenza ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento presente e potenziale della vita amministrativa e democratica dell'ente mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Frignano.

Il prefetto di Caserta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Frignano e, nelle more, ritenute sussistenti i motivi di urgente necessità richiesti dalla legge ne ha disposto la sospensione con decreto n. 1120/13.1/Gab. del 10 febbraio 1993.

Da ultimo il prefetto di Caserta, con nota del 3 marzo 1993, ha segnalato che è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'autorità giudiziaria di S. Maria Capua Vetere a carico di Antonio Seguino, Tommaso Garofalo, Raffaele Garofalo, Eugenio Garofalo, Michele Massimo, Antonio Bellopede, Vincenzo Pesce, Giovanni Di Tella, Raffaele Comella e Antonio Sabatino, che all'epoca dei fatti, risalenti all'agosto 1991, ricoprivano tutti la carica di amministratori comunali.

I predetti risultano, invero, gravemente indiziati per concussione tentata continuata in concorso tra loro e con Giovanni Chirico, assessore, e Giuseppe Manno, tecnico comunale, già tratto in arresto in data 26 febbraio 1993.

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Frignano, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 3 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1631

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Scafati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Scafati (Salerno), eletto nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta forme di condizionamento di tipo camorristico, evidenziate nella relazione inoltrata dal prefetto di Salerno in data 26 febbraio 1993;

Constatato che le presenti forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo, causando la deviazione dal principio di legalità e deteriorano, conseguentemente, sia il buon andamento dell'amministrazione comunale di Scafati sia il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni, unita allo stato di perdurante inefficienza dei servizi, ingenerano sfiducia generalizzata nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini e determinano un elevato allarme sociale, con pregiuzio della sicurezza pubblica;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Scafati per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 marzo 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scafati (Salerno) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Felice Rosario De Prisco, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Vincenzo Amendola, consigliere di prefettura;

dott. Nicola Auricchio, consigliere di ragioneria.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Scafati (Salerno), eletto nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di condizionamento di tipo camorristico, evidenziati dal prefetto di Salerno, che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione comunale.

La permeabilità degli organi elettivi alle pressioni della criminalità organizzata risulta da gravi anomalie riscontrate in ampi settori dell'attività amministrativa dell'ente.

Nel settore dell'edilizia pubblica emerge che, al fine di accelerare l'esame di talune pratiche da parte della commissione edilizia, sono stati falsificati i numeri di protocollo dei fascicoli. È significativo al riguardo sottolineare che le funzioni di presidente della predetta commissione sono state, negli ultimi anni, svolte anche dagli assessori Leopoldo Palomba e Santolo Morra, che risultano essere vicini agli ambienti della criminalità organizzata.

Varie concessioni edilizie, se pur formalmente legittime, sono state rilasciate alla società di costruzione Iride, la cui sede sociale coincide con quella della società titolare del supermercato «2D», notoriamente controllata dai noti pregiudicati locali Pasquale Loreto e Francesco Matrone.

Inoltre, i numerosi illeciti riscontrati nella gestione delle pratiche edilizie, evidenziati dal rilascio di concessioni a persone o a società diverse dai soggetti che in base ai numeri di protocollo risulterebbero richiedenti, sono attualmente al vaglio della competente autorità giudiziaria.

Sul territorio grava una rilevante azione di speculazione edilizia, attuata in regime di monopolio, mediante accaparramento di aree con mezzi illeciti, da un ristretto numero di imprese, che sono riuscite ad ottenere concessioni edilizie in vastissime zone.

Irregolarità e aggiudicazioni di favore sono emerse anche nel settore degli appalti e forniture, dove più marcatamente convergono gli interessi della criminalità organizzata. Nella gestione degli appalti per il servizio di discarica di rifiuti solidi urbani e per la fornitura della massa vestiaria dei dipendenti comunali sono state segnalate particolari pressioni dirette alla rinuncia alla partecipazione di talune imprese, ed interferenze sulle procedure seguite dal comune per l'assegnazione delle forniture.

Risulta, altresì, che il servizio di refezione scolastica viene prestato — ininterrottamente fin dal 1985 — dalla ditta Geal di Esposito Rosa s.n.c. della quale è amministratore il marito della suddetta Esposito, Antonio di Majo, trovato, nel corso di un controllo svolto dai competenti organi, nell'abitazione del noto pluripregiudicato Pasquale Loreto, affiliato al clan Galasso.

Il disordine amministrativo in cui versa il comune di Scafati è evidenziato, in particolare, dal fatto che, a seguito di indagini giudiziarie tutti i fascicoli relativi a concessioni o autorizzazioni commerciali, sono stati sottoposti a sequestro dalla Guardia di Finanza di Nocera Inferiore, in data 14 dicembre 1992.

Nella circostanza, venivano effettuate perquisizioni domiciliari e personali nei confronti del responsabile dell'ufficio, cui è stata inoltrata informativa di notizia di reato per concussione.

Quanto sopra descritto indica il degrado dell'amministrazione comunale ed evidenzia l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse.

Il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi risultano quindi compromessi non solo da una diretta ingerenza della criminalità organizzata, ma anche da un sistema di silenziosa complicità che condiziona la gestione dell'ente. La libera determinazione del consiglio comunale di Scafati risulta piegata dagli interessi delle locali organizzazioni camorristiche, con la conseguente compromissione della legittima aspettativa della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali e con la conseguente sfiducia nella legge e nelle istituzioni.

Emerge quindi l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Scafati.

Il prefetto di Salerno, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991 n. 164, convertito con modificazioni nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avviso alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Scafati con relazione n. 13.4.1008/Gab. del 26 febbraio 1993.

Si ritiene, per quanto sopra, che sussistano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ancorché ricorra la situazione prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, essendosi già dimessi oltre la metà dei consiglieri.

Si formula, pertanto, rituale proposta per l'adozione della misura di rigore, in quanto, operata una valutazione comparativa degli interessi primari, è prioritario provvedere con una gestione straordinaria dell'ente, che, avendo ai sensi della legge 22 luglio 1991, n. 221, durata massima di diciotto mesi, costituisce strumento più idoneo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gravemente minacciati, ed al ripristino dei principi di legalità e buona amministrazione che, a causa delle pressanti infiltrazioni ed intimidazioni, sono stati violati.

Roma, 3 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1632

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Pagani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pagani (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 1989, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Salerno;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Pagani, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Pagani, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 6 marzo 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pagani (Salerno) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Francesco Sperti, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Eugenio Soldà, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Francesco Greco, direttore di sezione di ragioneria.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pagani (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 1989, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata, che compromettono l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazioneed il funzionamento dei servizi.

Invero, dal prefetto di Salerno, con relazione in data 26 febbraio 1993, è stata evidenziata la sussistenza di gravi elementi di collegamento tra l'amministrazione comunale e la criminalità organizzata operante nella zona, che ha attuato un vero e proprio controllo sulla quasi totalità dei settori della vita amministrativa di Pagani.

In particolare, l'inquietante contiguità di interessi della malavita locale con la predetta amministrazione comunale emerge da alcuni episodi che hanno caratterizzato l'attività dell'ente nel corso degli ultimi anni.

Diverse irregolarità sono emerse, da indagini compiute dai competenti organi, nella gestione del servizio delle pubbliche affissioni.

La ditta «Sicap S.r.l.», aggiudicataria, risulta inesistente al recapito indicato dalla medesima, né risulta mai avervi avuto sede. Nel procedimento di aggiudicazione del servizio sono emersi, peraltro, elementi di turbativa d'asta in relazione alle seguenti circostanze:

il sig. Domenico Mazzuti risultava contemporaneamente amministratore della «Foderaro S.r.l.» ed amministratore della predetta «Sicap S.r.l.»;

alla gara partecipava la ditta «Sipa», di cui risultava essere amministratore Italo Antonio Foderaro, al cui nome era intestata anche l'altra omonima ditta, parimenti partecipante;

la medesima ditta «Foderaro S.r.l.» veniva ammessa a gara nonostante l'incompletezza della necessaria documentazione, tassativamente prevista;

il verbale di gara non attesta né evidenzia notarilmente chi l'abbia presieduta, se il sindaco, nella qualità di legale rappresentante del comune, o se altro delegato.

La circostanza caratterizzante l'intero procedimento, oltre il concorso omissivo degli amministratori e degli uffici comunali competenti, consiste nel ruolo strategico svolto dal dipendente Vincenzo Tortora, sospettato di connivenze camorristiche, in quanto:

in epoca concorrente alla predisposizione della gara prestava servizio all'ufficio tributi, cui faceva capo la trattazione dell'intera materia;

sei su otto offerte di gara sarebbero state da lui personalmente spedite dall'ufficio postale di Pagani in data 26 aprile 1990;

è coniuge di Angela Rainone, dipendente e responsabile locale della «Sicap S.r.l.».

Per quanto riguarda il trasporto dei disabili, le predette indagini hanno evidenziato l'artificiosità dell'affidamento del servizio all'«AID», a decorrere dal novembre 1992, alla quale era stato originariamente affidato già dal 14 gennaio 1992 con delibera di giunta.

Il servizio, tuttavia, risulta sia stato svolto da tale ditta «Grimaldi» e i relativi titoli di pagamento quietanzati, per conto dell'«AID», dal dipendente comunale Michele Anselmo.

In data 28 luglio 1992, finito il periodo di primo affidamento diretto, su proposta del citato dipendente Michele Anselmo, la giunta indiceva gara mediante licitazione privata per l'appalto del servizio in parola, con invito a tutte le ditte specializzate del ramo. La gara, così bandita, andava deserta.

In data 6 ottobre 1992, con l'urgenza significativa dell'anno scolastico già iniziato, la giunta indiceva una nuova gara, stavolta a trattativa privata e con invito alle sole associazioni specializzate di categoria, cui veniva ammessa a partecipare la sola offerta dell'«AID», unica pervenuta alla quale veniva aggiudicato il servizio.

In proposito si evidenzia che l'assessore all'assistenza Giuseppe Torre, preposto al ramo, è il legale rappresentante dell'«AID» ed ha presieduto la prima gara andata deserta nonché che il citato dipendente Michele Anselmo, amministrativamente proponente dell'originaria deliberazione ed accertato quietanzatore dei titoli di pagamento all'«AID», sarebbe il braccio operativo dell'assessore medesimo.

Anche nell'ipermercato sono emerse diverse irregolarità e connivenze con la malavita locale In particolare è stato riscontrato che la relativa licenza commerciale non poteva essere rilasciata in presenza di un'accertata attività industriale e che la concessione edilizia veniva rilasciata dal sindaco senza il rispetto delle prescrizioni dettate dai vigili del fuoco e dalla U S L

Da ultimo, si segnala che i lavori di realizzazione del complesso commerciale sono stati eseguiti con gravi abusi e difformità dalla ditta «Edilsirio S r l», il cui titolare, Francesco Lombardi, è padre dell'assessore al commercio, Domenico Lombardi

Molte delle iniziali assunzioni operate dal citato ipermercato risultano essere state a favore di familiari di amministratori comunali.

In tutta la complessa realizzazione dell'investimento è emersa la presenza influente della malavita organizzata, che ha manifestato, inoltre, il proprio diretto interesse all'inserimento nelle attività complementari satelliti, costituite da ben altri dodici locali di vendita posti all'ingresso di tutto il centro commerciale

Tra l'autunno del 1991 e la primavera del 1992, per inerzia dell'ufficio tecnico e della commissione edilizia, alcune imprese, invocando il silenzio-assenso, realizzavano importanti insediamenti abitativi, peraltro, sugli unici suoli ancora disponibili sul territorio comunale, originariamente a destinazione rurale e che il piano regolatore generale, entrato in vigore proprio nel 1991, aveva mutato in zone residenziali

In quasi tutte le realizzazioni risulta essere presente, a vario titolo, l'ingegnere Alfonso Zito, capo dell'ufficio tecnico del comune di Scafati (Salerno) e fratello dell'architetto, Gerardo Zito, capo dell'ufficio tecnico del comune di Pagani.

Per la pulizia delle scuole elementari l'affidamento diretto alla ditta «La Rosella» del servizio è stato effettuato senza l'acquisizione, né preventiva ne successiva, del prescritto certificato antimafia ed a carico del marito dell'amministratrice risultano gravi pregiudizi di natura penale, tra cui associazione per delinquere, rapina pluriaggravata, plurimo tentato omicidio e tentata estorsione continuata aggravata

Il servizio di numerazione civica è stato affidato, a seguito di licitazione privata espletata nell'autunno del 1991, alla ditta «Giovannina Tortora», la cui titolare è legata da vincoli di parentela al citato dipendente comunale Vincenzo Tortora, che di fatto gestirebbe il servizio

Inoltre, non risultano riscossi da parte del comune oneri di urbanizzazione, di costruzione e di sanatoria per importi notevoli, malgrado per il recupero dei suddetti risultino essere stati affidati 50 incarichi legali Inoltre, appositi accertamenti hanno rilevato la presenza d'imprese e persone debitrici legate da vincoli di parentela a vari amministratori comunali

Si segnala, infine, che a carico di numerosi amministratori comunali risultano pendenze e pregiudizi penali di varia natura

Dall'analisi dei fatti suesposti, dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati, emerge inconfutabilmente l'incapacità degli organi comunali di determinarsi liberamente, la devianza dei medesimi dalla osservanza dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione, ed il loro condizionamento da parte della criminalità organizzata per il perseguimento di fini contrastanti con l'interesse pubblico

Anche lo stato dell'ordine pubblico appare gravemente pregiudicato, come emerge dalla generalizzata sfiducia della popolazione nelle istituzioni e nelle leggi

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere con urgenza ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento presente e potenziale della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Pagani.

Il prefetto di Salerno, ai sensi dell'art 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Pagani con relazione n 12B 1 851/Gab del 26 febbraio 1993

Si ritiene, per quanto sopra, che sussistano le condizioni indicate nell'art 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n 164, convertito con modificazioni nella legge 22 luglio 1991, n 221, ancorché ricorra la situazione prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2, della legge 8 giugno 1990 n 142, essendosi già dimessi la metà dei consiglieri

Si formula, pertanto, rituale proposta per l'adozione della misura di rigore, in quanto, operata una valutazione comparativa degli interessi primari, è prioritario provvedere con una gestione straordinaria dell'ente, che, avendo ai sensi della legge 22 luglio 1991, n. 221, durata massima di diciotto mesi, costituisce strumento più idoneo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gravemente minacciati ed al ripristino dei principi di legalità e buona amministrazione che, a causa delle pressanti infiltrazioni ed intimidazioni, sono stati violati

Roma, 3 marzo 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A1633

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Bagheria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bagheria (Palermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 1989, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Palermo;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Bagheria, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Bagheria, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 6 marzo 1993, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bagheria (Palermo) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott.ssa Li Greci Maria Rita, viceprefetto ispettore;

rag. Rigoli Sebastiano, direttore aggiunto di ragioneria;

dott. Miraula Saverio, segretario comunale capo.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bagheria (Palermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 1989, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Invero, dal prefetto di Palermo, con relazione in data 19 febbraio 1993, è stata evidenziata la sussistenza di gravi elementi di collegamento e di condizionamento tra l'amministrazione comunale e la criminalità organizzata operante nella zona.

L'inquietante contiguità di interessi mafiosi con l'amministrazione comunale di Bagheria emerge da alcuni episodi, che hanno caratterizzato la vita del comune nel corso degli anni.

Nel 1984 veniva ucciso, in un agguato di stampo mafioso, il senatore Ignazio Mineo, già consigliere comunale, legato da vincoli di parentela all'ingegnere capo del comune, Nicolò Giammanco, figura emblematica e personaggio chiave nell'assegnazione degli appalti in Bagheria.

Altri numerosissimi episodi delittuosi, di cui sono rimaste vittime anche elementi che risultano collegati con amministratori comunali e con titolari di imprese aggiudicatarie di appalti, si sono verificati tra il 1986 e il 1990, suscitando vasta eco nell'opinione pubblica e risonanza negli organi di informazione.

In particolare va evidenziata l'uccisione di Antonio Mineo, ritenuto «patriarca» di Bagheria e imparentato con i personaggi sopra citati.

La circostanza che negli ultimi due anni non si sono verificati fatti di sangue riconducibili alla criminalità organizzata — ad eccezione di uno avvenuto in data 2 giugno 1992 — è da ascriversi ad un consolidamento del potere mafioso, essendo molti degli omicidi degli anni precedenti riconducibili ad azioni delle cosche perdenti, ovvero ad azioni decise dagli stessi corleonesi nei confronti di alleati ritenuti non più affidabili nonché nei confronti di collaboratori della giustizia.

Diversi componenti il consiglio comunale risultano essere stati interessati, o sono attualmente coinvolti, in inchieste e procedimenti penali ed, altresì, risultano legati da rapporti di parentela, di amicizia o di affari a soggetti indiziati o sospettati di appartenere alla criminalità organizzata.

In particolare:

Giuseppe Lo Bue, attualmente sindaco del comune di Bagheria, risulta legato da vincoli di affinità a Antonino Greco, indiziato di mafia, fratello del boss Leonardo Greco, e a Mario Manlio Drago Ferrante più volte indagato per reati di mafia. Quest'ultimo, insieme al fratello Isidoro, è risultato vincitore di appalti dati con il sistema della trattativa privata;

Guglielmo Di Fiore, consigliere comunale già nel 1984, è fratello di Giuseppe, aggiudicatario di appalti concessi a trattativa privata dall'amministrazione comunale e ritenuto dagli organi competenti vicino ad ambienti mafiosi;

Mariano Lanza, già consigliere comunale nel 1984, è fratello di Cosimo, scomparso presumibilmente per lupara bianca il 13 gennaio 1987, indicato quale reggente della famiglia mafiosa di Bagheria.

Numerosi altri componenti il consiglio comunale risultano, da indagini condotte dai competenti organi, avere assidue frequentazioni o cointeressenze in affari con soggetti appartenenti ad organizzazioni mafiose.

Da ultimo si segnala che al funerale del noto mafioso Tommaso Scaduto, deceduto nel 1980 durante la sua latitanza, erano presenti gli attuali consiglieri comunali Filippo Speciale, Giuseppe Aiello, Michelangelo Bartolone, Giuseppe Ticali, Cosimo Sorci e Pietro Cangialosi.

Inoltre, fatti di rilevanza penale, al vaglio dell'autorità giudiziaria, coinvolgono l'amministrazione comunale di Bagheria. Tali fatti riguardano reati contro la pubblica amministrazione nonché la materia degli appalti.

In particolare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha emesso, in data 16 maggio 1992, un'informazione di garanzia a carico di 35 amministratori comunali, del citato Nicolò Giammanco, capo ufficio tecnico del comune e di alcuni ex amministratori, attualmente consiglieri provinciali, in quanto gravemente sospettati di concorso in abuso d'ufficio aggravato in relazione all'approvazione del piano particolareggiato di recupero.

Sussistono, inoltre, procedimenti penali a carico del più volte citato Nicolò Giammanco per il progetto del porto di Aspra nonché del sindaco pro-tempore di Bagheria per il rilascio di una licenza edilizia.

Come già evidenziato, diversi titolari di imprese aggiudicatarie di appalti sono ricollegabili ad amministratori comunali, o ad elementi sospettati di appartenenza alla mafia.

In particolare, è stata riscontrata in una licenza edilizia la presenza di interessi di uno dei fratelli Drago Ferrante, di Angelo D'Azzò, ex consigliere comunale nonché suocero del sindaco Giuseppe Lo Bue, e di Vincenzo Giammanco, figlio di Nicolò.

All'interno del comune di Bagheria è presente, quale dipendente della ripartizione lavori pubblici, Antonio Guzzino, consigliere comunale di Caccamo, inquisito ai sensi dell'art. 416/*bis* c.p.

Dall'analisi dei fatti suesposti, delle verifiche e dagli accertamenti effettuati, emerge inconfutabilmente l'incapacità degli organi comunali di determinarsi liberamente, la devianza dei medesimi dalla osservanza dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione, ed il loro condizionamento da parte della criminalità organizzata per il perseguimento dei fini contrastanti con l'interesse pubblico.

Anche lo stato dell'ordine pubblico appare gravemente pregiudicato, come testimoniano gli episodi sopra citati e la sfiducia della popolazione nelle istituzioni e nelle leggi.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere con urgenza ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento, presente e potenziale, della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Bagheria.

Il prefetto di Palermo, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Bagheria con la citata relazione.

Si ritiene, per quanto sopra, che sussistano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ancorché si siano dimessi oltre la metà dei consiglieri, ricorrendo la situazione di emergenza che coinvolge i valori costituzionali di primario rilievo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Si formula, pertanto, rituale proposta per l'adozione della misura di rigore, in quanto, operata una valutazione comparativa degli interessi primari, è prioritario provvedere con una gestione straordinaria dell'ente, che, avendo ai sensi della legge 22 luglio 1991, n. 221, durata massima di diciotto mesi, costituisce strumento più idoneo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gravemente minacciati, ed al ripristino dei principi di legalità e buona amministrazione che, a causa delle pressanti infiltrazioni ed intimidazioni, sono stati violati.

Roma, 3 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1634

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 1993.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, uffico del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, con nota 27 ottobre 1992, ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Sondrio per sciopero del personale nel giorno 2 ottobre 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 2 ottobre 1992, la mancata riscossione della imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

93A1635

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 febbraio 1993.

Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934, emanato ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1992 recante: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio»;

Rilevata la necessità di attendere che i modelli di estintori carrellati di incendio omologati dal Ministero dell'interno, siano presenti sul mercato nazionale in numero congruo con le esigenze del mercato stesso;

Decreta:

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 6 marzo 1992, citato in premessa, è prorogato al 1° gennaio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1993

p. *Il Ministro:* MURMURA

93A1604

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 febbraio 1993.

Attivazione, a decorrere dal corrente anno accademico, del corso di laurea in scienze ambientali afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Tuscia di Viterbo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Viste le delibere delle competenti autorità accademiche dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo relative all'istituzione del corso di laurea in scienze ambientali afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali istituito ai sensi dell'art. 15 del suddetto piano di sviluppo universitario;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 30 ottobre 1992 alla luce dei criteri formulati dallo stesso per l'attivazione dei corsi di laurea di cui al'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Preso atto degli orientamenti manifestati dal senato accademico dell'Ateneo nell'adunanza del 30 novembre 1992 in merito alle modalità di copertura degli insegnamenti afferenti a tutti gli anni del corso di laurea in scienze ambientali;

Vista la delibera della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Ateneo in questione assunte in data 7 gennaio 1993 mediante la quale vengono recepite le osservazioni del Consiglio universitario nazionale in relazione alle modalità di copertura degli insegnamenti di «fondamenti di analisi dei sistemi ecologici, economia dell'ambiente e di teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici» con le procedure di affidamento ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 341/1990;

Ritenuta congrua la proposta formulata per la copertura dei predetti insegnamenti anche alla luce della disponibilità dei docenti, sia interni che esterni, ad impartire gli stessi con le modalità di cui all'art. 9, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e all'art. 12 della legge n. 341/1990;

Decreta:

L'Università degli studi della Tuscia di Viterbo è autorizzata ad attivare a decorrere dal corrente anno accademico, il corso di laurea in scienze ambientali afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Roma, 25 febbraio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1605

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 marzo 1993.

Autorizzazione alla società ARAG - Assicurazioni rischi automobilistici e generali S.p.a., in Verona, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa alla riassicurazione attiva nel ramo tutela giudiziaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già concesse alla ARAG S.p.a., con sede in Verona;

Vista l'istanza in data 27 aprile 1991 e le successive integrazioni, con le quali la sopraindicata società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività alla riassicurazione nel ramo tutela giudiziaria;

Vista la lettera n. 3744 Ris in data 11 novembre 1992, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla predetta impresa;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 5 febbraio 1993, ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione richiesta;

Decreta:

La ARAG - Assicurazioni rischi automobilistici e generali S.p.a., con sede in Verona, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa alla riassicurazione attiva nel ramo tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1606

DECRETO 5 marzo 1993.

Autorizzazione alla Fideuram assicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1989, con il quale la Fideuram assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista l'istanza in data 22 novembre 1991, con la quale la sopraindicata società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera n. 211375 in data 5 novembre 1992, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla predetta impresa;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 5 febbraio 1993, ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione richiesta;

Decreta:

La Fideuram assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami: incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1607

DECRETO 11 marzo 1993.

Nomina dei commissari della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 agosto 1982 e 29 dicembre 1982, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Industrie manifatture tessili A. Paoletti, Commerciale Paoletti, Textile Shop, I.F.I.P., Re.Co.Ve.Co. e le S.r.l. Expo Sud, Arredo casa, Sud Factoring, Corredi Sud, No.Ma.Tes. e Commerciale Palermo, ed è nominato commissario il dott. Giandomenico Righini;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1984, con il quale a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Giandomenico Righini, è nominato commissario l'avv. Bruno Pucci;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 22 gennaio 1993, con il quale sono stati nominati commissari nella procedura della Industria manifatture tessili A. Paoletti - IMTAP, oltre all'avv. Bruno Pucci, il dott. Angelo Magagnini e l'avv. Umberto Gulina e sono state attribuite a quest'ultimo le funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'ufficio commissariale;

Vista la nota in data 2 febbraio 1993 con la quale il dott. Angelo Magagnini dichiara di non accettare l'incarico;

Rilevato che in considerazione della non accettazione dell'incarico da parte di uno dei commissari si rende opportuno procedere al ritiro del precitato decreto e alla emanazione di un nuovo provvedimento di integrazione dell'organo commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale citato in premessa, emesso in data 22 gennaio 1993 è ritirato.

Art. 2.

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo Paoletti citate nelle premesse sono nominati commissari, oltre all'avv. Bruno Pucci, l'avvocato Umberto Gulina, nato a Rosignano Marittima (Livorno) il 23 aprile 1932, e il prof. Giuseppe Catturi, nato a Castelfranco di Sopra (Arezzo) il 5 ottobre 1942.

Art. 3.

Le funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'ufficio commissariale sono assegnate all'avv. Umberto Gulina.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A1639

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 marzo 1993.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali a base di gangliosidi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i decreti con cui fu autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali a base di gangliosidi, indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la documentazione acquisita agli atti di ufficio concernente gli effetti indesiderati riscontrati in persone trattate con gangliosidi;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità in data 27 settembre 1989, 8 novembre 1989, 17 gennaio 1990, 28 marzo 1990, 18 luglio 1990, 5 luglio 1991, 23 ottobre 1991, 22 luglio 1992, 25 novembre 1992, 27 gennaio 1993, 4 febbraio 1993 e 24 febbraio 1993;

Vista la lettera in data 10 marzo 1993, con la quale il direttore dell'Istituto superiore di sanità, ha fatto pervenire il proprio definitivo rapporto sulla convalida dello studio caso controllo concernente l'insorgenza della sindrome di Guillain-Barré;

Rilevato che da tale rapporto risulta che la frequenza di assunzione di gangliosidi è maggiore tra le persone affette da sindrome di Guillain-Barré rispetto a quelle non affette da questa malattia;

Constatato che nella seduta dell'11 marzo 1993 il Consiglio superiore di sanità non è stato in grado di rendere un definitivo parere sulla questione per il mancato raggiungimento del numero legale;

Viste le ulteriori segnalazioni di casi di sindrome di Guillain-Barré in soggetti trattati con gangliosidi, pervenute negli ultimi giorni;

Ritenuto opportuno, in rapporto alle nuove evidenze ora disponibili, disporre cautelativamente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali a base di gangliosidi, in attesa delle definitive valutazioni del Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Decreta:

È sospesa, per le motivazioni richiamate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

«Cronassial», della Fidia S.p.a. - Abano Terme (Padova);

«Biosinax», della Rhone Poulenc Rorer - Milano;

«Megan», della Lab. farm. dott. Medici S.r.l. - Pomezia (Roma);

«Sinassial», della Fidia S.p.a. - Abano Terme (Padova);

«Sincronal», della Sinax S.p.a. - Abano Terme (Padova);

«Sygen», della Fidia S.p.a. - Abano Terme (Padova).

Il provvedimento riguarda tutte le preparazioni e confezioni delle specialità medicinali predette.

Le specialità medicinali di cui trattasi non possono essere più vendute.

Le società titolari sono tenute a ritirare le confezioni in commercio.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro: COSTA

93A1662

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 marzo 1993

Integrazione e modificazione alle ordinanze n. 2111/FPC del 22 marzo 1991 e n. 2125/FPC dell'11 aprile 1991, con le quali sono state emanate disposizioni urgenti per fronteggiare le emergenze idriche nelle regioni Campania e Calabria. (Ordinanza n. 2317/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992, concernente la delega delle funzioni al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto l'art. 25 del decreto-legge del 18 gennaio 1993, n. 8, con il quale il Fondo della protezione civile è stato prorogato fino al 30 giugno 1993;

Viste le ordinanze n. 2111/FPC del 22 marzo 1991 e n. 2125/FPC dell'11 aprile 1991, pubblicate — rispettivamente — nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1991 e n. 94 del 22 aprile 1991, con le quali sono state emanate disposizioni urgenti per fronteggiare le emergenze idriche nelle regioni Campania e Calabria;

Visto l'art. 8 delle citate ordinanze, nel quale è stato previsto che l'onere complessivo derivante dall'attuazione delle relative opere, è posto a carico del Fondo per la protezione civile e che a tal fine detto Fondo doveva essere così integrato: per l'ordinanza n. 2111/FPC mediante utilizzo della somma di lire 1.856 milioni sulla legge n. 64/1986 e di lire 9.547 milioni mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990; per l'ordinanza n. 2125/FPC mediante corrispondente utilizzo della somma di lire 39.297 milioni mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

Tenuto conto che il Ministero del tesoro con telegrammi n. 129111 del 9 aprile 1991 e n. 166107 del 4 maggio 1991 ha a suo tempo comunicato che l'importo complessivo di lire 48.871 milioni, che doveva essere tratto dalle disponibilità del cap. 9010, non era più disponibile perché impiegato per altre esigenze e che — di conseguenza — l'ordinanza n. 2111/FPC è rimasta parzialmente priva di finanziamento per l'importo di lire 9.574 milioni e l'ordinanza n. 2125/FPC è rimasta priva dell'intero finanziamento di lire 39.297 milioni;

Tenuto conto dei molteplici tentativi e delle numerose riunioni tenute nel frattempo con tutte le amministrazioni interessate al fine di assicurare la copertura finanziaria delle suddette ordinanze e pervenire così alla soluzione dell'annoso problema, che ormai si trascina dalla primavera del 1991;

Considerato che gli interventi previsti dalle citate ordinanze sono stati in parte già iniziati e completati perché investono esigenze primarie delle popolazioni delle regioni Campania e Calabria;

Tenuto conto che si rende necessario assicurare la copertura finanziaria delle citate ordinanze per poter procedere al finanziamento delle opere già completate e di quelle iniziate, al fine di evitare un ulteriore, notevole aggravio di spesa per interessi di mora, penali, rivalutazione monetaria e fermo dei cantieri;

Ritenuto altresì necessario procedere ad un riesame dell'intero programma a suo tempo predisposto e ad una attenta valutazione di tutte le opere non ancora iniziate, al fine di accertare se sussistano tuttora i motivi di necessità ed urgenza, posti a base dei precedenti provvedimenti adottati, per l'esecuzione delle suddette opere;

Visto il telex n. 102379 in data 1° febbraio 1993 con il quale il Ministero del tesoro ha comunicato che la copertura finanziaria delle due ordinanze sopraindicate può essere assicurata con le disponibilità del Fondo della protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Decreta:

Art. 1.

L'onere complessivo di lire 11.430 milioni derivante dall'attuazione dell'ordinanza n. 2111/FPC in data 22 marzo 1991, citata nelle premesse, è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

A tal fine il Fondo della protezione civile è parzialmente integrato della somma di lire 1.856 milioni mediante corrispondente utilizzo di detta somma da trarre dagli stanziamenti di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 2.

L'onere complessivo di lire 39.297 milioni derivante dall'attuazione dell'ordinanza n. 2125/FPC in data 11 aprile 1991, citata nelle premesse, è posto a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 3.

I precedenti articoli 1 e 2 abrogano e sostituiscono l'art. 8 delle ordinanze n. 2111/FPC del 22 marzo 1991 e n. 2125/FPC dell'11 aprile 1991.

Art. 4.

L'Ufficio organizzazione affari amministrativi e finanziari è autorizzato a provvedere al finanziamento, secondo le modalità indicate nell'art. 9 delle ordinanze n. 2111/FPC e n. 2125/FPC, delle opere regolarmente ultimate e collaudate e di quelle iniziate ed ancora in corso di esecuzione.

Art. 5.

I presidenti delle giunte regionali della Campania e della Calabria sono tenuti a far pervenire al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, una relazione sullo stato di esecuzione dell'intero programma predisposto, con l'indicazione del parere, per i singoli interventi non anora iniziati, se sussistano tuttora i motivi di necessità ed urgenza per la loro esecuzione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1993

Il Ministro: FACCHIANO

93A1609

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1991;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1992;

Visti i decreti ministeriali del 31 gennaio 1992 e del 17 giugno 1992 con i quali si autorizza l'Università degli studi di Udine all'attivazione dei corsi di diploma universitario in ingegneria meccanica e in ingegneria dell'ambiente e delle risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di ingegneria del 19 febbraio 1992, 1° luglio 1992, 23 settembre 1992 e 21 ottobre 1992;

consiglio di amministrazione del 9 luglio 1992 e 7 ottobre 1992;

senato accademico del 2 luglio 1992, 28 luglio 1992 e 29 settembre 1992;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'8 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato e modificato con la normativa sopra indicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 1, punto 2), relativo alla facoltà di ingegneria, viene così modificato:

2) Facoltà di ingegneria:

a) corso di laurea in ingegneria civile;

b) corso di laurea in ingegneria gestionale;

c) corso di laurea in ingegneria meccanica;

d) corso di diploma universitario in ingegneria meccanica (sede di Pordenone);

e) corso di diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse.

Prima dell'art.16 è inserito il seguente articolo, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

STATUTO

TITOLO III

Facoltà di ingegneria

Art. 16. — La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

1) laurea di ingegneria civile;

2) laurea in ingegneria gestionale;

3) laurea in ingegneria meccanica.

La facoltà di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari:

1) diploma universitario in ingegneria meccanica (sede di Pordenone);

2) diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse.

I corsi di laurea sono regolati dagli articoli dal n. 17 al n. 24 e rimangono immutati.

Dopo l'art. 24 sono inseriti i seguenti articoli, dal n. 25 al n. 34, che regolano i corsi di diploma universitario con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 25 *(Durata degli studi, corsi di diploma universitario)*. — La facoltà di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari (D.U.), di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

a) nel settore industriale: in ingegneria meccanica (sede di Pordenone);

b) intersettoriale: in ingegneria dell'ambiente e delle risorse.

L'iscrizione ai corsi di D.U. è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 26 *(Orientamenti)*. — Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi di competenze sia di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di D.U di cui all'art. 25 possono essere articolati in orientamenti definiti dalla facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di D.U. se esistenti, all'atto della emanazione del regolamento didattico dei D.U.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria meccanica» con la specificazione del corso di diploma seguito.

Art. 27 *(Ordinamento didattico dei corsi di D.U.)*. — La durata degli studi dei corsi di D.U. in ingegneria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico dei corsi di D.U.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didatttico (m.d.) che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno cinquanta ore. Ciascun insegnamento potrà essere costituito da un singolo modulo o dall'integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.

Complessivamente (sui tre anni di corso) l'attività didattica comprende almeno duemilacento ore, di cui almeno cinquecento di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

L'attività di tirocinio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento.

La copertura dei m.d. è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà a professori di ruolo o ricercatori confermati o categorie equiparate che faranno parte della commissione di esame.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne è possibile ricorrere a professori a contratto , con le modalità previste dalle norme vigenti o dallo statuto dell'Università di Udine.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti, come regolari, non superiore, di norma, alle cento unità.

Gli esami di accertamento possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione degli insegnanti.

La facoltà nello stabilire le prove di valutazione degli studenti farà ricorso a criteri che prevedano l'obbligatorietà del sostenere la valutazione, la globalità e continuità dell'accertamento, nonché l'accorpamento delle prove di valutazione in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

Art. 28 *(Esame di diploma)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve avere seguito insegnamenti scelti nel rispetto di quanto previsto nel piano degli studi e superato i relativi esami per il numero di m.d. proposto da ciascun corso di D.U. ed approvato dal consiglio di facoltà. Il numero minimo di m.d. non potrà essere inferiore a trenta.

Il numero degli esami necessari per essere ammesso all'esame di diploma non potrà essere superiore a ventuno, tenendo conto del rispetto dei vincoli sui m.d. e sul numero di ore di didattica di cui all'art. 27.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

Art. 29 *(Regolamento didattico dei D.U.)*. — Il consiglio di facoltà determina con apposito regolamento:

a) l'articolazione dei corsi di D.U. in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990;

b) il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli del numero di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici;

c) i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

Il consiglio di facoltà definisce, sulla base dei regolamenti didattici di Ateneo e di facoltà, se vigenti, e su proposta del competente consiglio di corso di diploma, se esistente, la denominazione degli insegnamenti da attivare sia per quanto riguarda i m.d. obbligatori di cui agli articoli 30, 31, 32 sia per quelli di orientamento, sia infine per quelli a scelta, necessari per raggiungere il numero minimo di m.d. che consente l'accesso all'esame

di diploma, secondo quanto stabilito all'art. 28. Nel caso in cui il corso di insegnamento sia specifico del corso di diploma e non sia mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con m d. appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Art. 30 *(Moduli didattici del corso di diploma in ingegneria meccanica)*. — Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria meccanica, sede di Pordenone, tra i moduli previsti nell' apposito regolamento redatto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1991 e tab. XXIX-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992), devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4	4 moduli	A011	Algebra e logica matematica
		A012	Geometria
		A021	Analisi matematica
		A022	Calcolo delle probabilità
		A030	Fisica matematica
		A041	Analisi numerica e matematica applicata
		P041	Statistica
5-6	2 moduli	B011	Fisica generale
		B030	Struttura della materia
7	1 modulo	C060	Chimica
8	1 modulo	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
9	1 modulo	H150	Estimo
	1 modulo	I270	Ingegneria economico-gestionale
10	1 modulo	H071	Scienza delle costruzioni
		I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
11	1 modulo	I070	Meccanica applicata alle macchine
		I090	Disegno industriale
12	1 modulo	I050	Fisica tecnica
		I030	Fluidodinamica
		I152	Principi di ingegneria chimica
13	1 modulo	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
14	1 modulo	I042	Macchine e sistemi energetici
15	1 modulo	I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
		I130	Metallurgia
		I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
		I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
16	1 modulo	H011	Idraulica
		I030	Fluidodinamica
17	1 modulo	I050	Fisica tecnica
18	1 modulo	I042	Macchine e sistemi energetici
19	1 modulo	I070	Meccanica applicata alle macchine
20	1 modulo	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
21	1 modulo	I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
22	1 modulo	I110	Impianti industriali meccanici
23	1 modulo	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
		I180	Macchine ed azionamenti elettrici

I sette moduli didattici previsti dalla tabella XXIX-*bis* da definire in sede locale saranno tra gli insegnamenti attivabili previsti dall'art. 24.

Art. 31 *(Nomi degli insegnamenti attivabili)*. — Gli insegnamenti dei vari corsi di D.U. che possono essere impartiti nella facoltà di ingegneria sono articolati in raggruppamenti disciplinari a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1989 inclusi nella tabella *F* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica e successive modifiche, e, nel caso di insegnamenti integrati di moduli o parti di moduli appartenenti a differenti gruppi disciplinari, tali insegnamenti avranno denominazioni stabilite dalla facoltà sulla base del contenuto dell'insegnamento stesso.

Art. 32 *(Corsi di laurea e di diploma universitario affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di D.U. di cui all'art. 25 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea - decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186).

Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di D.U. è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di D.U., indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà inoltre sia gli insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici necessari per conseguire la laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere, tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di D.U., sarà di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di D.U. o da un corso di laurea ad un corso di D.U., sempre della facoltà di ingegneria, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

I corsi di D.U. di cui all'art. 25 e quelli di laurea (o loro indirizzi) aventi identica denominazione di cui all'art. 17 del presente statuto, sono considerati strettamente affini secondo la seguente tabella di corrispondenza:

diploma universitario in ingegneria meccanica: laurea in ingegneria meccanica.

La facoltà nel riconoscere gli studi nel corso di D.U. per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualità, comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi sia gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano in numero maggiore, di norma, rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.

Art. 33 *(Norme transitorie)*. — La facoltà in attesa del regolamento dei corsi di D.U. previsto dall'art. 29 definirà:

a) l'articolazione di ciascun anno di corso;

b) gli obblighi di frequenza dei corsi;

c) le modalità di iscrizione agli anni successivi al primo;

d) in caso di esito negativo dell'accertamento nel numero minimo di moduli richiesti per l'iscrizione all'anno successivo, le modalità di iscrizione come ripetente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 31 ottobre 1992

Il rettore

93A1610

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 28 ottobre 1992.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree dei territori comunali di Paternò e Belpasso.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Vista la circolare assessoriale del 15 ottobre 1991, n. 5000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana del 7 dicembre 1991, n. 57;

Esaminata la proposta della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, che, con nota n. 464/II del 21 gennaio 1992, chiede, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/91, che vengano adottate le misure di salvaguardia di tre aree, denominate Salinelle e ricadenti nei territori comunali di Paternò e Belpasso e così distinte e delimitate:

Comune di Paternò.

Salinella di Paternò:

situata a nord-ovest dell'abitato di Paternò, nei pressi del campo sportivo, l'area ricade nel foglio di mappa n. 49 del comune di Paternò.

Partendo dal punto di confine sulla strada comunale Vercoco tra la particella 111 e la particella 117, il perimetro di vincolo prosegue verso sud lungo il confine tra le particelle 229 e 117, 111 e 117, 197 e 117, 233 e 117, 116 e 117.

Quindi prosegue ad ovest, attraversando la trazzera da Centuripe, lungo la linea di confine tra la particella 116 e 128. Da qui scende lungo il confine della particella 128, fino all'intersezione con la nuova strada di P.R.G. di pertinenza del campo sportivo comunale, distante circa m 12 dall'angolo sud-ovest della particella 242. Quindi segue detta strada prima verso nord-est, poi seguendo l'andamento dello stesso campo sportivo sino ad incontrare la strada comunale Vercoco.

Da qui prosegue verso nord, lungo la linea di confine tra le particelle 118 e 196, 118 e 119, 118 e 288 e in direzione nord-ovest, lungo la linea di confine tra le particelle 118 e 214, 118 e 213, 118 e 212, 118 e 211, 118 e 210, 118 e 115, 118 e 114, 118 e 679, fino al punto di partenza.

Salinella del Fiume

l'area ricade vicino al fiume Simeto e per intero nel foglio di mappa n. 69 del comune di Paternò. Partendo dal punto di confine sulla strada vicinale Salinella tra la particella 179 e le particelle 23 e 22, il perimetro di vincolo segue detto confine verso nord e, attraversando la particella 178, prosegue lungo il confine tra la particella 183 e 184. Quindi prosegue verso ovest seguendo il confine tra le particelle 183 e 176, 25 e 19, 21 e 19, 85 e 19 fino ad incontrare la strada vicinale. Da qui scende lungo il confine della particella 85, e in direzione ovest lungo la linea di confine tra le particelle 18 e 43, e prosegue lungo la linea di confine tra le particelle 18 e 200, 42 e 200, 44 e 45, 53 e 45, 53 e 54, 53 e 55, 55 e 61, fino al punto di incrocio tra la strada vicinale e la strada vicinale Salinella.

Da qui il perimetro del vincolo segue la strada vicinale Salinella lungo il confine di questa con la particella 23 fino al punto di partenza.

Comune di Belpasso

Salinella di S. Biagio

l'area ricade in località Pioppo-Fossa Creta, nei pressi del Vallone Salato. L'area di vincolo è compresa tutta nel foglio di mappa n. 71 del comune di Belpasso.

Il perimetro di vincolo parte dal punto di intersezione sud della particella 99 con la strada comunale S. Todaro e segue in direzione sud-est il confine tra le particelle 99 e 263, 103 e 265, 10 e 265, 10 e 193, 10 e 194, 194 e 195. Da qui in direzione est segue il confine della particella 94 con le particelle 195, 196, 291, 206, 290, 289 e 288, quindi prosegue, prima, lungo il confine della particella 44 con le particelle 288 e 88, poi, in direzione nord, lungo il confine della particella 110 con le particelle 89, 209, 90, 91 e 197, ed infine lungo il confine tra le particelle 197 e 92.

Quindi segue il corso del Vallone Salato al confine con le particelle 97, 98 fino ad incontrare la particella 64, di cui ne segue il confine settentrionale fino al punto di incontro con la strada comunale S. Todaro.

Da qui scende lungo la strada comunale S. Todaro fino al punto di partenza;

Vista la relazione tecnica redatta dall'esperto naturalista della Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente;

Considerato che le tre aree denominate Salinelle, così come sopra descritte, risultano di grande pregio, naturalistico e scientifico, in quanto si tratta di fenomeni geologici dovuti alla presenza di gas naturali in pressione nel sottosuolo, che in terreni sedimentali danno origine ad una morfologia superficiale caratterizzata da vulcanetti di fango, attraverso i quali fuoriescono i gas. La particolarità del fenomeno è dovuta alla presenza nel sottosuolo di strati rocciosi permeabili (in generale per porosità) contenenti i gas naturali, che tendono a sfuggire verso la superficie attraverso vie preferenziali (giunti di stratificazioni, piani di faglia, fratture e fessurazioni), trascinando con sé sedimenti argillosi e sabbiosi e liquidi (come acque freatiche e o idrocarburi).

Il materiale raggiunge la superficie, dove si accumula in edifici di forma conica (piccoli vulcani) dalla cui sommità fuoriescono continuamente gas, fango e liquidi. Molte volte l'emissione di gas è accompagnata da colate di fango molto fluido formatosi per il contatto fra strati argillosi ed acque salate, con conseguente abbassamento della viscosità e flocculazione delle particelle argillose.

La morfologia delle aree interessate dai fenomeni appena descritti presenta caratteristiche tipologiche ben definite:

litologia in genere a componente principale argillo-marmosa;

assenza di vegetazione di qualsiasi natura;

aspetto caotico dei terreni;

presenza di mud cracks, cioè di fessurazioni poligonali delle argille dovute a rapido essiccamento.

L'attività delle manifestazioni gassose è variabile nel tempo ed è legata anche alle variazioni di stress tettonico nel sottosuolo. Ciò spiega l'interesse delle istituzioni scientifiche competenti per lo studio di questi fenomeni, che si cerca di correlare agli eventi sismici dell'area ai fini della possibile previsione di terremoti.

Sotto l'aspetto geologico l'area in cui insistono le Salinelle è costituita, in parte (Salinelle di Paternò) da colate laviche basaltiche di varie epoche, intercalate a sedimenti argillo-marmosi del Pliocene inferiore (argille azzurre), mentre per il resto (Salinelle del Fiume e Salinelle di S. Biagio) la litologia comprende in superficie depositi alluvionali terrazzati di origine continentale e marina, formati da sedimenti incoerenti argillosi e sabbiosi.

Generalmente la morfologia è tipica dei litotipi argillosi ed argillo-sabbiosi, che presentano aree molto degradate con intensi processi erosivi di dilavamento ed assenza pressoché totale di vegetazione.

In tutte e tre le località le manifestazioni gassose hanno dato origine a vulcanetti di fango di dimensioni variabili (alcuni oltrepassano in altezza il metro) e presentano incrostazioni policrome di sali in superficie. Attualmente

si presentano molto attive, con notevoli emissioni di fluidi fangosi che, depositandosi attorno ai coni, creano delle aree paludose, dando luogo alla formazione di un paesaggio davvero molto suggestivo.

Considerato, peraltro, che tali manifestazioni gassose sono note fin dall'antichità, ma soltanto dal secolo XIX sono state oggetto di studi da parte di scienziati e naturalisti. Uno dei primi studiosi che descrisse i fenomeni succitati fu G.C. Gemmellaro nel 1846 con il suo «Saggio sulla costituzione fisica dell'Etna», nel quale scrisse di vulcanelli idroargillosi che emettono grandi quantitativi di fango molto fluido e collego questa attività al vulcanismo etneo.

Successivamente, nel 1866, O. Silvestri in un suo lavoro specifico sulle manifestazioni gassose di Paternò collega questi fenomeni ad una forza vulcanica del sottosuolo ed avanza l'ipotesi che tali fenomeni rappresentino l'anello di congiunzione fra l'attività dell'Etna e gli ultimi segni di un'antica attività vulcanica locale (fenomeni vulcanici di secondo ordine).

Da alcune analisi chimiche effettuate in quel periodo, il gas risultò costituito per il 95% da anidride carbonica, che Silvestri ipotizzò di origine vulcanica.

Le salinelle di Paternò furono oggetto di ricerche anche da parte di Gumbel (1874) e di Eredia (1931). Quest'ultimo descrisse i fenomeni in rapporto ai terreni affioranti ed alla geologia dell'area circostante. Escludendo ogni relazione con l'attività dell'Etna, egli collega le manifestazioni gassose di Paternò con una sorgente vicina, localmente chiamata Acqua Grassa, le cui acque risultano ricche di anidride carbonica.

Constatato che attualmente i siti ove si trovano le salinelle sono purtroppo minacciati dall'uso improprio che si è fatto e si continua a fare delle aree interessate dai fenomeni descritti, infatti:

nell'area adiacente lo stadio comunale di Paternò (nella quale lo stesso impianto sportivo è un elemento di degrado del paesaggio) è sorta una discarica di rifiuti, probabilmente abusiva. Gli stessi rifiuti hanno in parte invaso la zona ove si formano le salinelle;

la salinella ubicata nei pressi del Fiume Simeto si trova in un'area prevalentemente coltivata ad agrumi. La lontananza dai centri abitati ha forse risparmiato questa zona da interventi antropici fortemente nocivi per l'ambiente (nel sito sorge soltanto una casa colonica), anche se nei pressi è pur sempre presente una piccola discarica di sfabbricidi;

la terza salinella, formatasi nel Vallone Salato, si presenta invece in un ambiente assolutamente intatto, con un paesaggio naturale, caratterizzato da numerosi vulcanetti di fango, nel quale si è innescata una serie di processi erosivi sulle argille, (calanchi, solchi di erosione, ecc.). La presenza dell'uomo si rileva soltanto dalla coltivazione a tutto campo dei terreni circostanti.

Lungo il sentiero privato che porta alle salinelle, a breve distanza da queste e a quota leggermente inferiore, si trovano tuttavia una piccola discarica di rifiuti solidi ed una porcilaia, che invadono parzialmente la zona di scorrimento delle acque derivanti dalle piccole sorgenti di contatto site al di sotto delle salinelle.

Considerato infine che, al di là dell'aspetto scientifico, da un punto di vista prettamente paesaggistico le aree individuate sono caratterizzate da bellezza non comune per l'unicità delle forme del paesaggio modellato dai processi naturali ivi presenti;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente sottoporla, ai sensi della sopra citata legge n. 1497/1939, art. 1, numeri 3 e 4, a vincolo paesaggistico;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio comprendente le tre aree denominate Salinelle ricadenti nei territori comunali di Paternò e Belpasso, che comporterebbe l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico individuate, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilita temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio, da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1/*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi:

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, le Salinelle di Paternò e del Fiume, ricadenti nel comune di Paternò, e la Salinella S. Biagio, ricadente nel comune di Belpasso, descritte come sopra e delimitate rispettivamente nelle planimetrie A, B e C, che formano parte integrante del presente decreto, sono dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore delle tre aree denominate Salinelle ricadenti nei territori comunali di Paternò e Belpasso, sopra descritte e così delimitate:

Comune di Paternò.

Salinella di Paternò:

situata a nord-ovest dell'abitato di Paternò nei pressi del campo sportivo, l'area ricade nel foglio di mappa n. 49 del comune di Paternò.

Partendo dal punto di confine sulla strada comunale Vercoco tra la particella 111 e la particella 117, il perimetro di vincolo prosegue verso sud lungo il confine tra le particelle 229 e 117, 111 e 117, 197 e 117, 233 e 117, 116 e 117.

Quindi prosegue ad ovest, attraversando la trazzera da Centuripe, lungo la linea di confine tra la particella 116 e 128. Da qui scende lungo il confine della particella 128 fino all'intersezione con la nuova strada di P.R.G. di pertinenza del campo sportivo comunale, distante circa m 12 dall'angolo sud-ovest della particella 242. Quindi segue detta strada prima verso nord-est, poi seguendo l'andamento dello stesso campo sportivo sino ad incontrare la strada comunale Vercoco.

Da cui prosegue verso nord, lungo la linea di confine tra le particelle 118 e 196, 118 e 119, 118 e 288 e in direzione nord-ovest, lungo la linea di confine tra le particelle 118 e 214, 118 e 213, 118 e 212, 118 e 211, 118 e 210, 118 e 115, 118 e 114, 118 e 679, fino al punto di partenza.

Salinella del Fiume:

l'area ricade vicino al fiume Simeto e per intero nel foglio di mappa n. 69 del comune di Paternò. Partendo dal punto di confine sulla strada vicinale Salinella tra la particella 179 e le particelle 23 e 22, il perimetro di vincolo segue detto confine verso nord e, attraversando la particella 178, prosegue lungo il confine tra la particella 183 e 184. Quindi prosegue verso ovest seguendo il confine tra le particelle 183 e 176, 25 e 19, 21 e 19, 85 e 19 fine ad incontrare la strada vicinale. Da qui scende lungo il confine della particella 85, e in direzione ovest lungo la linea di confine tra le particelle 18 e 43, e prosegue lungo la linea di confine tra le particelle 18 e 200, 42 e 200, 44 e 45, 53 e 45, 53 e 54, 53 e 55, 55 e 61, fino al punto di incrocio tra la strada vicinale e la strada vicinale Salinella.

Da qui il perimetro del vincolo segue la strada vicinale Salinella lungo il confine di questa con la particella 23 fino al punto di partenza.

Comune di Belpasso.

Salinella di S. Biagio:

l'area ricade in località Pioppo-Fossa Creta, nei pressi del Vallone Salato. L'area di vincolo è compresa tutta nel foglio di mappa n. 71 del comune di Belpasso.

Il perimetro di vincolo parte dal punto di intersezione sud della particella 99 con la strada comunale S. Todaro e segue in direzione sud-est il confine tra le particelle 99 e 263, 103 e 265, 10 e 265, 10 e 193, 10 e 194, 194 e 195. Da qui, in direzione est, segue il confine della particella 94 con le particelle 195, 196, 291, 206, 290, 289 e 288, quindi prosegue, prima, lungo il confine della particella 44 con le particelle 288 e 88, poi, in direzione nord, lungo il confine della particella 110 con le particelle 89, 209, 90, 91 e 197, ed infine lungo il confine tra le particelle 197 e 92.

Quindi segue il corso del Vallone Salato al confine con le particelle 97, 98 fino ad incontrare la particella 64, di cui ne segue il confine settentrionale fino al punto di incontro con la strada comunale S. Todaro.

Da qui scende lungo la strada comunale S. Todaro fino al punto di partenza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle planimetrie A, B e C, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Paternò e Belpasso perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie delle zone vincolate, sarà contemporaneamente depositata presso l'ufficio del comune di Paternò ed al comune di Belpasso, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Paternò e di Belpasso.

Palermo, 28 ottobre 1992

L'assessore: FIORINO

Allegati
ALL N°2
COMUNE di PATERNO'
FOGL. 49
LIMITE DEL VINCOLO
Stradale
comunale
Trazzera

Strada
comunale
S. Todaro
Puralaci
Salato
Pioppi
Strada comunale
Str. da comunale
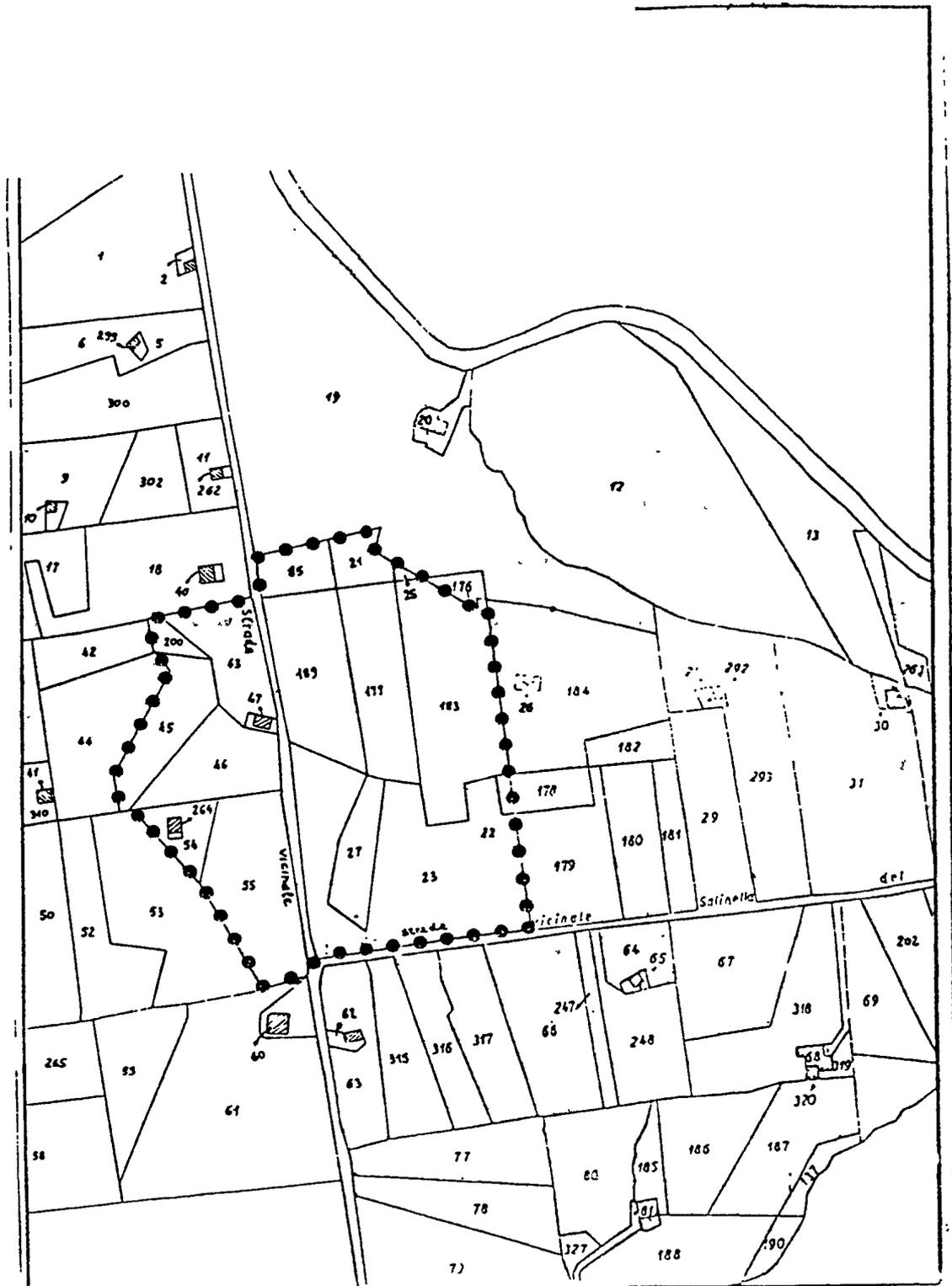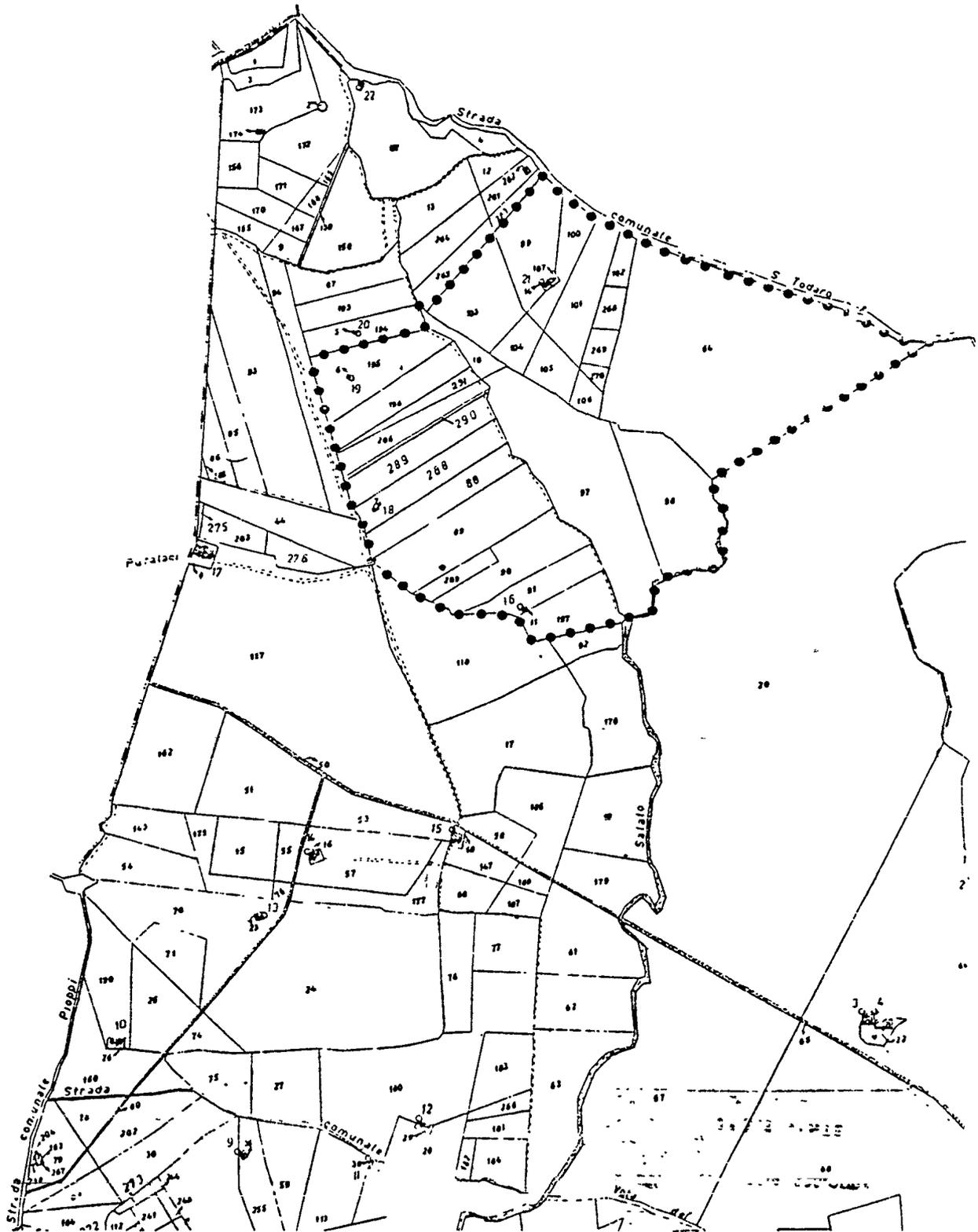
93A1608

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 11 marzo 1993, n. 10/93.

Chiarimenti sul decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Segretariato generale
Ufficio del coordinamento amministrativo
Dipartimento degli affari generali e del personale
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
Dipartimento per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio

A tutti i Ministeri:
Gabinetto
Direzione generale affari generali e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione Campania

Al rappresentante del Governo nella regione Sarda

Al commissario di Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite di rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria ed artigianato (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi per le case popolari (per il tramite della Aniacap)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

All'Aniacap

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Al Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali

Al Ministro per il coordinamento della protezione civile

Al Ministro per le aree urbane

Al Ministro per gli affari sociali

Con la presente circolare n. 6 del 4 corrente mese, si è precisato come competa ai dirigenti l'organizzazione dell'ufficio cui sono preposti e la gestione del personale ivi addetto, al fine della sua ottimale utilizzazione nell'attuale momento e in vista del processo di riorganizzazione degli uffici ad essi affidato.

Data la novità e la complessità della riforma, pur ribadendo la piena autonomia e responsabilità dei dirigenti in ordine alla gestione del personale, si forniscono ulteriori chiarimenti sulla nuova disciplina, anche in relazione ai numerosi quesiti pervenuti in materia di concreta applicazione delle disposizioni del decreto legislativo al personale in servizio.

Le nuove norme che regolano il rapporto di lavoro del personale, così come previsto dal decreto legislativo n. 29/1993, comportano naturalmente l'introduzione di principi di flessibilità nella esplicazione delle mansioni di ogni qualifica.

In particolare, si è affermato il principio che nelle mansioni della qualifica di appartenenza rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro, con ciò introducendo un criterio basilare di flessibilità volto a superare irrigidimenti incongrui.

Inoltre, il dipendente, se richiesto dal dirigente, è tenuto a svolgere, occasionalmente ed ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni della qualifica immediatamente inferiore; ed è anche tenuto, in aggiunta alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, senza che ciò costituisca titolo per l'assegnazione definitiva delle relative mansioni, o comporti variazione del trattamento economico.

Occorre, quindi, procedere ad una attenta disamina dei riflessi che la nuova disciplina esplica sullo svolgimento delle mansioni diverse da quelle di appartenenza, in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29/1993.

Si ritiene che, a seguito delle nuove norme che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, non debbano sussistere dubbi sulla possibilità di adibire di fatto il personale anche a mansioni diverse, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza.

Così pure si ritiene che non dovrebbero sussistere dubbi sulla possibilità di impiegare il dipendente personale — ferme restando le qualifiche di appartenenza — in alcuni compiti specifici anche se ascritti a qualifiche superiori.

Infine, nell'attuale momento ed in vista della ridefinizione di uffici e piante organiche (e, pertanto, in relazione alla occasionalità della situazione verificatasi all'atto dell'entrata in vigore della riforma) l'esigenza di assicurare prestazioni per le quali manchi personale in possesso della necessaria qualifica può essere soddisfatta anche mediante l'utilizzo a rotazione di personale appartenente a qualifiche superiori.

Nei casi che precedono non si pongono particolari problemi, né in ordine al trattamento economico, che non subisce alcuna variazione, né in ordine alla qualifica di inquadramento che resta quella posseduta dagli interessati.

I dati in possesso del Dipartimento della funzione pubblica sulle dotazioni del personale fanno, d'altra parte, ritenere che possano coerentemente essere assicurate le esigenze di funzionalità delle amministrazioni pubbliche attraverso il coordinato impiego dei criteri di flessibilità individuati dalle disposizioni del decreto legislativo n. 29/1993, per la cui concreta applicazione si richiama la particolare attenzione dei dirigenti.

nei casi in cui non sia possibile in alcun modo, con siffatti criteri di flessibilità, assicurare la cennata funzionalità dei servizi, l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori, con il correlativo distoglimento dalle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, può essere disposta unicamente con provvedimento formale, per una durata non superiore a tre mesi; in tal caso, al dipendente spetta il trattamento economico corrispondente all'attività svolta.

Va in ogni caso ricordato che la sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento ovvero la reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare rientrano nelle attribuzioni proprie del personale di cui all'art. 25, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993 e degli appartenenti all'attuale nona qualifica funzionale, nell'ambito del comparto dei Ministeri, e di analoghe qualifiche che prevedono lo svolgimento di funzioni vicarie dei dirigenti, esistenti negli altri comparti, sicché l'espletamento delle suddette attribuzioni non configura esercizio delle mansioni superiori.

Nell'invitare codeste amministrazioni a procedere ad una ricognizione delle mansioni espletate dai dipendenti, si suggerisce altresì di effettuare nel contempo una rigorosa analisi delle mansioni necessarie al funzionamento degli uffici e delle strutture operative in vista della rideterminazione degli uffici e delle piante organiche prevista dal decreto legislativo n. 29/1993. Ciò al fine di consentire, attraverso la dichiarazione di esubero e lo strumento della mobilità, il superamento dell'attuale stato di fatto, che registra frequenti e non giustificabili situazioni di sovralivellamento del personale rispetto alle effettive esigenze.

p. *Il Presidente:* SACCONI

93A1641

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Comunicato del Presidente della Camera dei deputati concernente la pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1991

Il Presidente della Camera dei deputati rende noto che sono stati trasmessi al Ministero di grazia e giustizia i bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1991 e le annesse relazioni, nonché il rapporto del Comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti, per la pubblicazione nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 marzo 1993, a norma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

93A1660

MINISTERO DEL TESORO

N. 46

Media dei titoli del 9 marzo 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,800
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	102,625
» 10% Cassa DD.PP. sez A Cr. C.P 97	97 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,150
» » » 21- 4-1987/94	93,425
» » C.T O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,850
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,125
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,850
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,275
» » » 12,50% 18-12-1989/95	101,425
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,700
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,125
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,150
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,250
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,300
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,350
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,725
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,500
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,075
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100,025
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	100.150
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98.500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,100
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98.300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101 —
» » » TR 2,5% 1983/93	101.125
» » » Ind. 1- 4-1988/93	99,975
» » » » 1- 5-1988/93	100,400
» » » » 1- 6-1988/93	100,825
» » » » 18- 6-1986/93	100.175
» » » » 1- 7-1988/93	101,150
» » » » 17- 7-1986/93	100,300
» » » » 1- 8-1988/93	101,100
» » » » 19- 8-1986/93	100 425

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,825
» » » » 18- 9-1986/93	100,725
» » » » 1-10-1988/93	100,400
» » » » 20-10-1986/93	101,325
» » » » 1-11-1988/93	100,700
» » » » 18-11-1987/93	102,250
» » » » 19-12-1986/93	103 —
» » » » 1- 1-1989/94	100,900
» » » » 1- 2-1989/94	101,050
» » » » 1- 3-1989/94	100,950
» » » » 15- 3-1989/94	100,600
» » » » 1- 4-1989/94	100,300
» » » » 1- 9-1989/94	100,225
» » » » 1-10-1987/94	101,075
» » » » 1-11-1989/94	99,775
» » » » 1- 1-1990/95	100,200
» » » » 1- 2-1985/95	101,550
» » » » 1- 3-1985/95	99,825
» » » » 1- 3-1990/95	99,975
» » » » 1- 4-1985/95	97,975
» » » » 1- 5-1985/95	97,350
» » » » 1- 5-1990/95	99,575
» » » » 1- 6-1985/95	97,475
» » » » 1- 7-1985/95	97,825
» » » » 1- 7-1990/95	99,950
» » » » 1- 8-1985/95	98,100
» » » » 1- 9-1985/95	98,200
» » » » 1- 9-1990/95	99,850
» » » » 1-10-1985/95	98,775
» » » » 1-10-1990/95	99,600
» » » » 1-11-1985/95	99,575
» » » » 1-11-1990/95	99,500
» » » » 1-12-1985/95	100,350
» » » » 1-12-1990/95	99,900
» » » » 1- 1-1986/96	100,200
» » » » 1- 1-1986/96 II	101,525
» » » » 1- 1-1991/96	99,900
» » » » 1- 2-1986/96	100,275
» » » » 1- 2-1991/96	99,850
» » » » 1- 3-1986/96	99,425
» » » » 1- 4-1986/96	97,500
» » » » 1- 5-1986/96	96,625
» » » » 1- 6-1986/96	96,700
» » » » 1- 7-1986/96	96,700

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	96,850
» » » »	1- 9-1986/96	97,250
» » » »	1-10-1986/96	98,050
» » » »	1-11-1986/96	99,375
» » » »	1-12-1986/96	100,900
» » » »	1- 1-1987/97	100,175
» » » »	1- 2-1987/97	99,775
» » » »	18- 2-1987/97	99,700
» » » »	1- 3-1987/97	98,750
» » » »	1- 4-1987/97	96,775
» » » »	1- 5-1987/97	96,325
» » » »	1- 6-1987/97	96 —
» » » »	1- 7-1987/97	96,350
» » » »	1- 8-1987/97	96,575
» » » »	1- 9-1987/97	98,175
» » » »	1- 3-1991/98	97,650
» » » »	1- 4-1991/98	96,925
» » » »	1- 5-1991/98	96,875
» » » »	1- 6-1991/98	97,675
» » » »	1- 7-1991/98	97,575
» » » »	1- 8-1991/98	97,750
» » » »	1- 9-1991/98	97,325
» » » »	1-10-1991/98	96,575
» » » »	1-11-1991/98	96,725
» » » »	1-12-1991/98	97,200
» » » »	1- 1-1992/99	97,400
» » » »	1- 2-1992/99	97,075
» » » »	1- 3-1992/99	96,975
» » » »	1- 4-1992/99	96,300
» » » »	1- 5-1992/99	96,500
» » » »	1- 6-1992/99	97 —
» » » »	1- 8-1992/99	97 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	100 —
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	100,050
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
» » »	12,50%	17-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,325
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,100
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,975
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,025
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,950
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,525
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,825
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,600
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,600
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100 —
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,775
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,750
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,100
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,850
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,950
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,500
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	97,400
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,850
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,625
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,550
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,700
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,625

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	15- 4-1985/93	9,75%	99,150
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,150
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,700
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,600
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,450
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98,050
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99,325
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	100,500
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	97,900
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,850
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98,350
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,275
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	102,250
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	103,200
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,750
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	106,700
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	108,050
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,925
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,750
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	106,750
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	106,500
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	105,875
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	106,750
» » » »	26- 5-1992/97	10,50%	104,550

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M09033

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento dell'ammontare del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino

Per effetto dell'applicazione del regolamento CEE n. 182/93 del 29 gennaio 1993, che ha modificato il tasso di conversione agricolo a decorrere dal 1° febbraio 1993, l'ammontare del prelievo di corresponsabilità è modificato come segue:

prelievo normale	L. 857,68/100 kg
prelievo ridotto	L. 571,86/100 kg

Per effetto dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1822 del 5 agosto 1977, i predetti prelievi sono applicabili al latte a partire dal 1° febbraio 1993.

93A1643

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di assistenza e di patronato per l'artigianato

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1993 è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di assistenza e di patronato per l'artigianato - INAPA, nel testo che costituisce parte integrante del decreto stesso.

93A1615

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione genitori ematologia ed oncologia pediatrica, in Bologna

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1993, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione genitori ematologia ed oncologia pediatrica (A.G.E.O.P.), con sede in Bologna, via Massarenti n. 11 e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di 18 articoli, munito dell'apposito visto.

93A1617

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di San Felice Circeo

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992, n. 505, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di fosso demaniale, denominato Orto Carbone della superficie di mq 78, distinto in catasto nel comune di San Felice Circeo (Latina) al foglio 7 censito, riportato alla partita speciale «acque esenti da estimo» a confine con le particelle 107, 1720, 1721, dello stesso foglio 7, ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 1° dicembre 1988 dall'ufficio tecnico erariale di Latina, stralcio planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

93A1616

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoche, per rinuncia, di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 febbraio 1993 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1984 per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Maffucci Andrea per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 1986 alla pagina 21, colonna 1ª, sedicesimo nominativo di cavaliere del Ministero della difesa.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 febbraio 1993 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1990 per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» all'avv. Fangareggi Salvatore per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1991 alla pagina 8, colonna III, sessantaquattresimo nominativo di cavaliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

93A1618

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° aprile 1993 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il Servizio contabilità bilancio e CED del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a. in via Venti Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1993:

1) 5% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE

Emissione sesta

Estrazione a sorte di:

n.	144	titoli di L.	50.000
»	72	titoli di »	500.000
»	174	titoli di »	1.000.000
»	25	titoli di »	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 342.200.000.

Emissione settima

Estrazione a sorte di:

n.	43	titoli di L.	500.000
»	15	titoli di »	1.000.000
»	31	titoli di »	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 191.500.000.

Emissione ottava

Estrazione a sorte di:

n.	36	titoli di L.	500.000
»	30	titoli di »	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 168.000.000.

Emissione nona

Estrazione a sorte di:

n.	65	titoli di L.	500.000

per il complessivo valore nominale di L. 32.500.000.

2) 5,50% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione quinta.

Estrazione a sorte di:

n. 529 titoli di L. 50.000
» 245 titoli di » 500.000
» 163 titoli di » 1.000.000
» 40 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 511.950.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 44 titoli di L. 50.000
» 23 titoli di » 500.000
» 82 titoli di » 1.000.000
» 162 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 905.700.000.

3) 6% s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 435 titoli di L. 50.000
» 319 titoli di » 250.000
» 638 titoli di » 500.000
» 1.682 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.102.500.000.

4) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 145 titoli di L. 50.000
» 48 titoli di » 500.000
» 55 titoli di » 1.000.000
» 68 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 426.250.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 249 titoli di L. 50.000
» 325 titoli di » 500.000
» 622 titoli di » 1.000.000
» 222 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.906.950.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.164 titoli di L. 50.000
» 1.673 titoli di » 500.000
» 1.617 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.576.700.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 5.000.000
» 8 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 160.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.088 titoli di L. 50.000
» 319 titoli di » 500.000
» 347 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 565.900.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.952 titoli di L. 50.000
» 1.241 titoli di » 500.000
» 983 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000
» 1 titolo di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.726.100.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:

n. 294 titoli di L. 50.000
» 305 titoli di » 500.000
» 185 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 352.200.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:

n. 744 titoli di L. 50.000
» 657 titoli di » 500.000
» 434 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 799.700.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:

n. 540 titoli di L. 50.000
» 522 titoli di » 500.000
» 540 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 828.000.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 737 titoli di L. 50.000
» 1.044 titoli di » 500.000
» 786 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.344.850.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:

n. 784 titoli di L. 50.000
» 689 titoli di » 500.000
» 400 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 783.700.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:

n. 482 titoli di L. 50.000
» 548 titoli di » 500.000
» 716 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.014.100.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:

n. 699 titoli di L. 50 000
» 940 titoli di » 500 000
» 727 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 1 231 950 000,

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:

n. 102 titoli di L. 50 000
» 246 titoli di » 500 000
» 162 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 290.100 000.

5) 7% S.S. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n 27 serie di L. 135 000 000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3 645.000 000.

6) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE

Emissione prima:

Estrazione a sorte di.

n 471 titoli di L. 50 000
» 325 titoli di » 500.000
» 305 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 491.050 000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 48 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 48.000.000;

Emissione terza

Estrazione a sorte di:

n. 697 titoli di L. 50.000
» 1.390 titoli di » 500 000
» 1.310 titoli di » 1.000 000

per il complessivo valore nominale di L. 2.039.850.000;

Emissione quarta

Estrazione a sorte di:

n. 392 titoli di L. 50 000
» 302 titoli di » 500.000
» 499 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 669.600.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 462 titoli di L. 100 000
» 375 titoli di » 500 000
» 477 titoli di » 1 000.000

per il complessivo valore nominale di L. 710.700.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 525 titoli di L. 100 000
» 1 007 titoli di » 500.000
» 1.635 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.191.000.000;

Emissione settima

Estrazione a sorte di

n 283 titoli di L. 100 000
» 587 titoli di » 500 000
» 1 232 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 1 553 800 000,

Emissione ottava

Estrazione a sorte di:

n. 409 titoli di L. 100 000
» 902 titoli di » 500 000
» 2.493 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 2 984 900 000.

7) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE

Emissione 1974

Estrazione a sorte di:

n. 177 titoli di L 100 000
» 332 titoli di » 500 000
» 3 453 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 3 636 700 000,

Emissione 1975

Estrazione a sorte di.

n. 151 titoli di L. 100 000
» 478 titoli di » 500 000
» 5.918 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L 6 172 100 000,

Emissione 1976

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100 000
» 14 titoli di » 500 000
» 258 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 265.100 000

8) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100 000
» 6 titoli di » 500 000
» 62 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 65.200.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 34 titoli di L. 100.000
» 133 titoli di » 500 000
» 2.159 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.228.900 000

9) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100 000
» 17 titoli di » 500 000
» 1.087 titoli di » 1 000.000
» 188 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.035.600.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 17 titoli di L. 100.000
» 29 titoli di » 500.000
» 4.897 titoli di » 1.000.000
» 709 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.458.200.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 500.000
» 2.583 titoli di » 1.000.000
» 488 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.026.000.000.

10) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 47 titoli di L. 100.000
» 138 titoli di » 500.000
» 1.602 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.675.700.000.

11) 12% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 540 titoli di L. 1.000.000
» 69 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 885.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 1.159 titoli di L. 1.000.000
» 274 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.529.000.000.

12) 13,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 452 titoli di L. 1.000.000
» 65 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 777.000.000;

Emissione seconda 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 1.103 titoli di L. 1.000.000
» 439 titoli di » 5.000.000
» 283 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.128.000.000.

13) 16,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:

n. 650 titoli di L. 1.000.000
» 424 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.770.000.000.

14) 17% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 1.050 titoli di L. 1.000.000
» 1.890 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 10.500.000.000.

15) 17% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 609 titoli di L. 1.000.000
» 683 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.024.000.000;

Emissione 1983 - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 36 titoli di L. 1.000.000
» 63 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 351.000.000.

16) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 786 titoli di L. 1.000.000
» 603 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.801.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 376 titoli di L. 1.000.000
» 311 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.931.000.000;

Emissione 1983 - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 1.000.000
» 21 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 117.000.000.

17) 18% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 641 titoli di L. 1.000.000
» 262 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.951.000.000.

Totale generale L. 97.922.250.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

93A1596

Avviso riguardante i titoli obbligazionari per i quali è stata esercitata la facoltà di rimborso anticipato

Codice	Specie	Taglio	Titoli dal n	Titoli al n	Data rimborso
18475	Obbligazioni a T.V. ottennali con anni 4 di preammort. .	1.000.000	51	54	15-5-1993
18475	Obbligazioni a T.V. ottennali con anni 4 di preammort. .	10.000.000	401	5.805	15-5-1993

93A1597

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 15 gennaio 1993 concernente: «Determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza per l'annata agraria 1991-92». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 73 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, al 58° rigo, dove è scritto: «Tolleranze consentite per le varietà di riso che *non* hanno subito un trattamento idrotermico (Parboiled).», si legga: «Tolleranze consentite per le varietà di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (Parboiled).».

93A1659

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 345.000**
- semestrale	**L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 664.000**
- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189